



Riunione n. 6 del 20 giugno 2012

Estratto del processo verbale n. 22/2012

OGGETTO: Parere sul "Progetto di piano regionale di tutela delle acque", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 13 aprile 2012.

Presidenza del Vice Presidente Bassa Poropat

Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Claudio Pasqualini, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Pordenone Eligio Grizzo, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Fabio Longo, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renzo Zanette, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Visti in particolare l'articolo 8, comma 6 del succitato Regolamento che dispone che "Il Presidente decade dalle sue funzioni [...] nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia" e l'articolo 9, comma 1, il quale dispone che "Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o decadenza";

Rilevato che, in conseguenza delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012, che hanno interessato il Comune di Gorizia risulta integrata la fattispecie relativa alla succitata causa di decadenza del presidente del Consiglio delle autonomie locali, Ettore Romoli;

Preso atto che dal combinato disposto delle disposizioni appena citate la funzione di Presidente del Consiglio viene esercitata dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente;

Visto il "Progetto di piano regionale di tutela delle acque", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 13 aprile 2012.

Preso atto che nelle sedute della III Commissione del Consiglio delle autonomie locali del 23 maggio, 31 maggio e 13 giugno il documento è stato esaminato in via preliminare alla presenza dei funzionari della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna competenti per materia;

Sentito il Sindaco di Montereale Valcellina, Anselmi, il quale ha provveduto ad illustrare le conclusioni, a cui è pervenuta la Commissione in esito agli approfondimenti condotti spiegando che nel corso delle menzionate sedute sono state formulate numerose osservazioni, la maggior parte caratterizzate da un contenuto prettamente tecnico, altre con un profilo più spiccatamente politico contenute in un quadro sinottico riepilogativo (allegato A parte integrante dell'estratto verbale), ed ha quindi provveduto a riepilogare le seguenti osservazioni e proposte di contenuto politico:

- 1) Si ritiene necessario provvedere con celerità alla predisposizione delle specifiche norme di legge a cui i tecnici hanno fatto riferimento in Commissione, destinate ad accompagnare il Piano, affinché le stesse entrino in vigore quantomeno contemporaneamente al Piano stesso, al fine di rendere omogenea la materia. E' infatti necessario un aggiornamento della normativa regionale, in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di sanzioni e di abrogazioni.
- 2) Collegata ai contenuti delle menzionate nuove norme regionali di accompagnamento al Piano, è la richiesta di introdurre nel Piano tutela acque una parte dedicata alla partecipazione degli enti locali alla fase di applicazione, gestione e controllo dei contenuti, fase in cui si reputa necessario il coinvolgimento del territorio. Poiché tali compiti gestionali non possono venire attribuiti ai comuni direttamente dal Piano, si chiede che le nuove norme provvedano a disciplinare anche tali competenze degli Enti locali. Si tratta, in definitiva, di una richiesta politica di coinvolgimento delle amministrazioni locali nella gestione.
- 3) Alla luce del fatto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2008 "dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonché i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le norme del Piano stesso. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con il Piano di tutela delle acque ", norma che legittima un'azione delle Province più restrittiva sulle autorizzazioni, si chiede di valutare la predisposizione di una norma transitoria che provveda a disciplinare l'attività autorizzatoria e sanzionatoria posta in capo alle province, nel tempo immediatamente successivo all'entrata in vigore del progetto di piano, in relazione alle autorizzazioni in essere.

4) Si rappresenta l'opportunità di un coinvolgimento delle ATO in fase di predisposizione del Piano, sia in relazione al profilo del possibile utilizzo all'interno del Piano Acque delle analisi impiantistiche contenute nei Piani d'ambito qualora più dettagliate e aggiornate, che della necessità di un raccordo tra contenuti del Piano e coloro che si troveranno a gestire i servizi.

Si chiede ad esempio che nel Piano venga riportata la migliore conoscenza dello stato di fatto dell'impiantistica regionale, poiché quella attualmente contenuta nel documento non risponde allo stato dell'arte;

5) In relazione al previsto adeguamento degli impianti, si evidenzia la necessità di introdurre all'interno del documento un Piano di gestione il quale preveda che, entro un congruo termine individuabile ad esempio in due anni, vengano presentati i progetti per l'adeguamento degli impianti, con i relativi cronoprogrammi di attuazione. Un tanto, al fine dare un significato concreto e realistico ai contenuti del piano per evitare che essi si rivelino scarsamente realizzabili a causa dei tempi lunghi e degli enormi investimenti economici che richiedono;

6) Si chiede inoltre che vengano effettuati maggiori approfondimenti e valutazioni circa i risvolti finanziari dei contenuti del Piano in quanto esso prevede sotto il profilo del miglioramento ambientale e della qualità, il recupero di un gap temporale di molti anni, con la previsione di interventi che, per la loro entità, non possono venire supportati esclusivamente attraverso l'aumento delle tariffe.

Si evidenzia inoltre che, a seguito di una richiesta emersa durante la riunione con le province, gli uffici intendono apportare un'integrazione all'articolo 11 "obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, ovvero aggiungere la previsione che l'obbligo andrà ottemperato "compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'ambito". Ciò farà sì che gli obblighi risultino direttamente collegati alla disponibilità o meno dei fondi e, inoltre, tale previsione non tutela l'ente provincia circa il rispetto degli obblighi sanzionatori che ad essa fanno capo.

Si chiede pertanto che i contenuti del richiesto Piano di gestione, da tradursi eventualmente sotto forma di norme di legge, attengano anche, da un lato, alla tutela di un ente (il Comune) che non sia nelle condizioni di effettuare interventi per mancanza di fondi e dall'altro dell'ente (la Provincia) che è tenuto per legge a comminare le sanzioni per l'inadempienza.

Considerato che nel Corso della seduta sono state formulate le seguenti osservazioni:

-si ribadisce che risulta anacronistico aver stabilito nel Piano un termine per la messa a norma degli impianti stante che le tempistiche, anche con riferimento alla stessa cantierabilità delle opere, saranno necessariamente molto lunghe; il vero punto cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale è costituito dalla responsabilità delle autorità d'ambito, in quanto non c'è nulla che vieti a ciascuna realtà di avere ATO completamente operanti, dimostrando così la capacità del sistema delle autonomie locali di fare sintesi (*Provincia di Gorizia*);

-si evidenzia che, pur apprezzando la separazione tra "fognatura" ed "acqua piovana" contenuta nelle linee di indirizzo di Piano, si ritiene che in alcuni casi, la previsione di due condotte separate non corrisponda ad un principio di saggia amministrazione, in quanto condizionata dal numero di caditoie presenti in un'area, che è diverso a seconda che si tratti di località di campagna o di città (*Provincia di Gorizia*);

-si ritiene che l'opera di risanamento del sistema idrico del Friuli Venezia Giulia, che viene sostenuta in modo consistente dall'Amministrazione regionale dovrebbe essere sostenuta anche da fondi europei, mediante l'inserimento in una programmazione comunitaria (*Provincia di Gorizia*);

-si ritiene necessario venga istituita un'Autorità di Bacino regionale per tutti i fiumi del Friuli Venezia Giulia che rivendichi allo Stato la competenza nel merito e costituisca il soggetto di riferimento regionale per le autonomie locali anche rispetto ai contenuti del Piano (*Provincia di Gorizia*);

-si ribadiscono i contenuti delle sei osservazioni di contenuto politico sopra riportate, in particolare la necessità di predisporre le specifiche norme destinate ad accompagnare il Piano, anche con riferimento al coinvolgimento dei territori nella gestione del piano stesso e la necessità di predisporre una norma che disciplini la gestione nell'applicazione delle previsioni del Piano durante la fase transitoria (*Comune di Montereale Valcellina*) in quanto, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2008, l'adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque ha effetti immediati sulle autorizzazioni (*Provincia di Trieste*);

-si ribadisce l'opportunità di predisporre una norma ad hoc, eventualmente da inserire nella redigenda legge di manutenzione, che, prendendo le mosse dal caso concreto che si verifica nella provincia di Pordenone, consenta alle Province di uscire dall'attuale impasse, in cui sono costrette a rilevare e sanzionare le infrazioni commesse sulla base dell'autorizzazione iniziale ed, in assenza di un programma di ripristino credibile, sono incorse in sterili contenziosi con

il Comune. Si chiede pertanto che l'ampliamento del programma di ripristino possa essere a tempo indeterminato e che la Provincia possa quindi evitare di comminare sanzioni, e farsi parte attiva all'interno del piano di ripristino per il controllo delle attività inquinanti e possa seguire il lavoro di risanamento controllando di anno in anno lo stato dei lavori (*Provincia di Pordenone*);

-si chiede di riconsiderare la problematica connessa al fatto che i Comuni devono gestire anche opere che riguardano le acque meteoriche e vi è carenza di risorse sotto forma di finanziamenti diretti per i Comuni (*Comune di Monfalcone*);

-con riferimento alla problematica relativa alle opere concernenti le acque meteoriche ovvero concernente la pulizia delle caditoie, si chiede di valutare l'opportunità di predisporre una norma che contempli anche questa tipologia di spesa tra le voci spese-costi ammissibili nel bilancio delle ATO in quanto, ponendo questa attività in capo all'ente gestore si otterrebbe una notevole economia di spesa per i Comuni (*Provincia di Gorizia*);

Udita la replica dell'Assessore Ciriani il quale ha espresso la propria disponibilità ad accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali e ha specificato che:

-gli uffici stanno già effettuando approfondimenti tecnici circa la predisposizione della norma destinata a disciplinare la fase transitoria;

-con riferimento alla richiesta di porre anche la pulizia delle caditoie in capo all'ente gestore è necessario effettuare una verifica tecnica circa la competenza della regione ad ampliare il perimetro di intervento delle ATO e la necessità di sterilizzare gli effetti sulla bolletta prevedendo che non vi siano ulteriori oneri;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere favorevole "Progetto di piano regionale di tutela delle acque", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 13 aprile 2012 con le osservazioni e proposte contenute nell'allegato A parte integrante del presente estratto verbale, con le osservazioni emerse in seduta e richiamate in premessa, e prendendo atto delle assicurazioni dell'Assessore Ciriani;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 18

Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Comune di Trieste)

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sul "Progetto di piano regionale di tutela delle acque", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 13 aprile 2012, con le osservazioni e proposte contenute nell'allegato A parte integrante del presente estratto verbale, con le osservazioni emerse in seduta e richiamate in premessa, e prendendo atto delle assicurazioni dell'Assessore Ciriani.

Udine, 20 giugno 2012

Il Funzionario verbalizzante
f.to Ida Valent

Il Vice Presidente
f.to Maria Teresa Bassa Poropat

	OSSERVAZIONI	RISCONTRI TECNICI FORNITI IN COMMISSIONE	Riscontro sintetico	Note
1	<p>Nella classificazione delle acque superficiali il Piano individua principalmente due classificazioni : bacino e corpo idrico superficiale. Per bacino si intende il bacino classico dei grandi fiumi regionali , per esempio il bacino del Tagliamento o il bacino dell'Isonzo, per corpo idrico superficiale si intende un corso d'acqua. Si ritiene che tra queste definizioni manchi una classificazione intermedia e cioè quella di bacino minore, o sottobacino di un corso d'acqua che pur appartenendo ad un bacino fluviale superiore sia comunque un corso d'acqua significativo per il territorio che attraversa, raccogliendo una serie di torrenti e rii minori e drenando tutto il suo territorio. Mantenendo l'esempio del Tagliamento, alcuni di questi bacini minori o sottobacino sono, per esempio, quelli dei fiumi: Degano, But, Fella, Ledra, ecc.</p> <p>Ritengo sia importante giungere al riconoscimento di questi sotto bacini, perché è un concetto fondamentale per una corretta gestione delle acque superficiali , in quanto qualsiasi aspetto, sia di tipo infrastrutturale, sia di tipo ambientale e di salvaguardia della qualità delle acque, è legato indissolubilmente al suo particolare territorio ed alle amministrazioni che lo gestiscono. Il Piano si limita a suddividere ciascun corpo idrico superficiale in settori, dove ciascun settore si differenzia dagli altri per particolari aspetti, ma se ciò è utile</p>	<p>La classificazione dei corpi idrici nel PRTA risponde ai criteri richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalle norme che l'hanno recepita a livello nazionale, secondo cui i corpi idrici superficiali sono tratti di corso d'acqua omogenei per morfologia, comportamento idrodinamico e impatti e costituiscono l'unità base a cui fare riferimento per la classificazione dello stato di qualità e la conformità con gli obiettivi ambientali.</p> <p>Per l'analisi delle pressioni (puntuali e diffuse) e degli impatti sui corpi idrici, eseguita seguendo le indicazioni della norma europea e nazionale, si è fatto riferimento al bacino idrografico sotteso nella sezione di cui si considera lo stato di qualità.</p> <p>In conclusione: la norma di riferimento non prevede di definire i sottobacini come unità di studio e monitoraggio indipendente ma di fatto il concetto di sottobacino è stato considerato nell'analisi delle pressioni e degli impatti per la definizione dei corpi idrici.</p> <p>Infine tutti i bacini e sottobacini con estensione superiore a 10 km² sono già disponibili sul sito internet e scaricabili dal WebGis "risorse idriche".</p> <p>(POCECCO)</p>	<p>Il Piano ha già tenuto conto dei bacini e sottobacini in relazione agli impatti di tipo qualitativo e quantitativo.</p> <p>Tutti i bacini e sottobacini con estensione superiore a 10 km² sono già disponibili sul sito internet e scaricabili dal WebGis "risorse idriche".</p> <p>Non si ritiene di dover inserire nel Piano ulteriori concetti.</p>	

	<p>tecnicamente per individuare specifiche problematiche, dall'altro impedisce una visione globale dell'intero corso d'acqua e del suo bacino su cui, come detto, operano diverse amministrazioni locali che, mancando di tale visione d'insieme, possono intervenire o interagire sul tratto del corso d'acqua di loro competenza in maniera disomogenea se non addirittura contrapposta all'Amministrazione locale limitrofa. Ci sono molti esempi negativi di cose già successe. Partendo quindi dal concetto che nulla si può fare su un corso d'acqua che non abbia ripercussioni a valle, e spesso a monte, del punto di intervento, il corretto approccio è quindi quello di riconoscere al visione di bacino di ciascun corso d'acqua sufficientemente significativo, attorno al quale le pubbliche amministrazioni possono attuare gestioni d'insieme condivise.</p> <p>Si chiede quindi che nel piano venga inserito anche il concetto di bacino locale, o sottobacino, individuandoli sulla carta regionale ed elencandoli, nonché auspicando per ciascuno di essi una gestione unica da parte delle pubbliche amministrazioni (Nota Comune di Artegna)</p>			
2	<p>Si ribadisce l'assoluta contrarietà delle Amministrazioni comunali di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis rispetto all'ipotesi progettuale relativa al punto 3-2 degli indirizzi di piano (all. 3 della DGR. n.588 del 13/04/2012) "misure specifiche</p>	<p>Premesso che è già stato fornito riscontro alla nota 2797 dd. 14 maggio 2012 da parte della Direzione Ambiente, Energia e Politiche per la montagna si precisa quanto segue. Negli Indirizzi di Piano è evidenziata la situazione di criticità sul fiume Tagliamento</p>	<p>Il Progetto della condotta da Cavazzo è citata come una delle alternative (perché già progettata) da considerare nella valutazione per la designazione del corpo idrico fortemente modificato</p>	

<p>per il fiume Tagliamento a valle di Ospedaletto” stante l'impossibilità del prelievo di acqua dal lago di Cavazzo vista l'attuale situazione di utilizzo dello stesso (Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis, nota 2797 del 14 giugno 2012).</p>	<p>nel tratto a valle della presa di Ospedaletto fino alla confluenza del torrente Leale che restituisce al Tagliamento le acque derivate nel suo bacino a monte per scopo idroelettrico. In questo tratto del fiume Tagliamento nei periodi di carenza idrica si manifesta una situazione difficile (asciutta parziale o totale) che diventa particolarmente grave durante la stagione irrigua, ovvero quando il fabbisogno di acqua per l'agricoltura è maggiore.</p> <p>Tale criticità ha portato alla definizione provvisoria del fiume Tagliamento a valle di Ospedaletto come “corpo idrico fortemente modificato”. Tale individuazione è provvisoria e propedeutica al processo di designazione definitivo che dovrà prevedere la valutazione di fattibilità di possibili azioni di mitigazione e una valutazione costi/benefici delle possibili alternative agli usi specifici esistenti.</p> <p>Tra gli indirizzi di Piano perciò si suggerisce di prendere in considerazione nell'ambito della valutazione delle alternative, il progetto della condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo e il sistema derivatorio Ledra Tagliamento, già previsto negli anni '80, che consentirebbe di risolvere le difficoltà che annualmente si verificano ad Ospedaletto garantendo da un lato il fabbisogno del Consorzio e migliorando, dall'altro, gli ecosistemi acquatici del fiume Tagliamento a valle di Ospedaletto che ogni estate vengono messi a dura prova.</p> <p>L'ipotesi di utilizzo a scopo irriguo delle acque del lago di Cavazzo è stata avanzata fin dai</p>	<p>(Fiume Tagliamento a valle di Ospedaletto).</p> <p>La contrarietà dei Comuni sul progetto della condotta potrà essere evidenziata nelle sedi opportune ed in particolare nell'ambito dell'istruttoria della domanda di concessione.</p> <p>Tale osservazione, in questa fase, non può essere accolta all'interno del Piano.</p>	
--	---	--	--

		<p>primi anni del dopoguerra e successivamente ripresa negli anni '70 dal Consorzio Ledra-Tagliamento. L'amministrazione regionale ha espresso il proprio parere in merito alla domanda di concessione dd. 22.12.1981 con la deliberazione 9.1.1987 n. 7, e si era detta contraria alla derivazione per la quantità richiesta ma si era dichiarata favorevole alla concessione per una portata inferiore con utilizzo nel solo periodo irriguo, esprimendo tra l'altro il proprio "avviso" favorevole all'inizio anticipato dei lavori.</p> <p>L'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori era stata poi rilasciata su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I lavori relativi alla derivazione in argomento, peraltro già finanziati dall'amministrazione regionale a totale carico della Regione, non sono mai iniziati. (LIPPI)</p>		
3	<p>Non si comprende come sia possibile derivare acqua da un corpo chiuso, quindi senza possibilità di immetterne. La questione è se è realistico ipotizzare che a fronte del prelievo per l'energia elettrica e per esigenze idriche il livello minimo dell'acqua si mantenga inalterato. Si chiede pertanto di chiarire meglio se tale percorso è tecnicamente possibile oppure risulta impossibile da realizzare e gestire; in particolare se sia possibile mantenere il livello minimo togliendo acqua (Comune di Montereale)</p>	<p>La derivazione non implica un'ulteriore sottrazione d'acqua dal Lago di Cavazzo, ma prevede bensì il prelievo dall'esistente canale di scarico ex ENEL – attualmente gestito da Edipower – delle acque turbinate nella centrale di Somplago e scaricate nel Torrente Leale.</p> <p>Tenendo conto che la domanda relativa alla condotta è precedente alla domanda del pompaggio da Somplago presentata da Edipower è evidente che quest'ultima dovrà adeguarsi alle esigenze della prima, fermo restando le prescrizioni imposte sulla massima escursione del lago di 1 metro. (LIPPI)</p>	<p>La derivazione in progetto è prevista dal canale SADE, a valle del Lago di Cavazzo.</p> <p>Il lago non subirà ulteriori impatti in quanto dovrà sempre essere garantita la prescrizione sulla massima escursione possibile di 1 metro.</p> <p>Le osservazioni sulla disponibilità a derivare sono svolte nell'ambito dell'istruttoria delle domande di concessione e non possono essere affrontate all'interno del Piano.</p>	
4	<p>Si evidenzia che il Piano di tutela delle</p>	<p>E' vero che il piano discende dal D.Lgs.</p>	<p>Accolta</p>	

	acque fa riferimento al decreto legislativo 152/1999. Si tratta quindi di un documento che doveva già essere attuato da tempo mentre vedrà la sua definizione solamente nel 2014. Altre regioni (es. Veneto e Toscana) sono state più veloci (Provincia di Udine).	152/1999 ma tale decreto non era adeguato alla Direttiva 2000/60/CE che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia delle acque e pertanto lo Stato ha provveduto ad emanare il D.Lgs. 152/2006; successivamente adeguato con il decreto n.4/2008 e le ultime disposizioni sul monitoraggio risalgono a un decreto ministeriale del 2010. Il nostro Piano regionale risulta pertanto adeguato alla normativa nel frattempo intervenuta ed è in linea con le Direttive attuali. (POCECCO)		
5	<p>Con riguardo ai contenuti del Piano si evidenzia come l'analisi tecnica dello stato di fatto dell'impiantistica risulti inadeguata e non realistica. In regione c'è infatti un sistema immaturo e non è realistico ritenere che, entro due anni all'approvazione del Piano, tutti gli impianti vengano messi a norma.</p> <p>Si ribadisce pertanto che il piano deve essere tarato sulla valutazione adeguata dello stato di fatto impiantistico altrimenti i suoi contenuti rischiano di essere irrealizzabili (Provincia di Udine)</p> <p>IMPIANTI ESISTENTI</p> <p>Nel presente PTA manca una ricognizione adeguata sugli impianti esistenti e sulle relative prestazioni depurative: si prende atto che la Regione dissente tale affermazione, tuttavia si ribadisce che una valutazione adeguata sullo stato di fatto dell'impiantistica è necessaria per la definizione delle misure da adottare per il</p>	<p>Si dissente con l'affermazione che l'analisi dello stato di fatto dell'impiantistica non sia adeguata. (CACCIAGUERRA).</p> <p>Con riguardo agli aspetti tecnici si specifica che il termine di due anni per la messa a norma è quello minimo previsto dal D.lgs 152/2006 e dato alle regioni per l'imposizione del tempo di adeguamento. Sotto il profilo tecnico è un tempo brevissimo, ma non risulta possibile fissare un termine diverso perché la situazione dal punto di vista del finanziamento, soprattutto per il servizio idrico integrato, è veramente fluida ed incerta. Anche perché, ad esempio, lo stesso metodo normalizzato, da cui derivano tutte le modalità di autofinanziamento da tariffa è in fase di revisione presso l'autorità dell'energia elettrica e del gas. Quello dei due anni è un tempo da discutere probabilmente più in fase politica che tecnica. (ZUCCA)</p>	<p>Non accolta l'osservazione sull'analisi tecnica.</p> <p>Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni</p>	<p>Ciò permetterebbe di verificare dopo 3 anni i progressi ai sensi dell'art. 123 c. 3 del dlgs 152/06 e di mantenere o procrastinare tale termine per la messa a norma.</p>

	raggiungimento degli obiettivi di qualità e l'opportuno adeguamento degli scarichi esistenti. (Nota della provincia di Udine)			
6	Si chiede che senso abbiano indicazioni di massima che possono venire disattese (Provincia di Udine)	Non è possibile fornire risposte sotto il profilo politico. Per quanto concerne invece la parte tecnica, si ricorda che i piani d'ambito hanno una tempistica di 20-30 anni (CACCIAGUERRA)	Non accolta. Nelle norme ci sono prescrizioni e indicazioni sulle priorità di intervento.	
7	<p>Anche per ciò che concerne le deroghe sui limiti di scarico, che non tengono conto della realtà, si osserva che se fosse applicata questa norma, verrebbero messi fuori legge gran parte dei depuratori della provincia di Udine, nell'ordine del 70-80-90% del totale (Provincia di Udine).</p> <p>La messa a norma degli impianti ha considerevoli ricadute economiche sia per gli enti che per le imprese, ad esempio i distributori di carburanti, relativamente alle quali è necessario effettuare un ragionamento complessivo in quanto le relative spese si ripercuoteranno essenzialmente sulle tariffe (Provincia di Udine)</p>	<p>Anche con riferimento a questa fattispecie la tempistica dei due anni per l'adeguamento è meramente indicativa, può essere tre, cinque... (ZUCCA).</p> <p>Il ragionamento circa le tempistiche per mettere a norma i depuratori va inserito all'interno dei Piani d'ambito, stabilendo le priorità poiché non è pensabile di recuperare somme così ingenti per poter mettere a norma contemporaneamente tutti i depuratori. E' evidente quindi che, anche all'interno dei Piani d'ambito è necessario dare delle priorità. Ad esempio si provvederà alla messa a norma prima dei depuratori in rete interessati da procedure di infrazione. Perciò il ragionamento va fatto sulle tempistiche e deve essere anche in base a quanto richiesto e deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico. Ad esempio: prima si provvederà a mettere a norma il depuratore di Trieste che è in procedura di infrazione. Poi le reti del depuratore di San Giorgio di Nogaro. Prima quindi i depuratori oggetto di infrazione, poi gli altri, a mano a mano che ci saranno fondi disponibili fondi che deriveranno dalle tariffe e 100 milioni di euro stanziati dalla Regione.</p>	Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni	

		<p>Sarà però necessario lavorare in maniera sinergica e coordinata individuando quelle che sono effettivamente le priorità dal punto di vista del servizio idrico integrato. (CACCIAGUERRA)</p>		
8	<p>Poiché il problema del finanziamento degli interventi della messa a norma degli impianti si riverbererà sulla tariffa, è stato fatto un ragionamento sui costi che verrebbero a ricadere sulla regione, quindi sui cittadini con riferimento alle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli posti della normativa europea. Quanto aumenterebbe la tariffa con queste sanzioni? (Comune di Udine)</p>		<p>L'analisi sulla tariffa è riportata nell'analisi economica, documento facente parte del piano.</p>	<p>Si propone di consegnare al CAL l'intero documento sull'analisi economica del Piano.</p>
9	<p>Si prende atto delle spiegazioni fornite riguardo alla tempistica, però la norma individua i trattamenti appropriati per gli impianti sotto i 2.000 abitanti equivalenti e fa una tabella. Questo presuppone, ad esempio per la Provincia di Udine circa 400 Imhoff che devono essere adeguati a fitodepurazione. Perciò è necessario costruire 400 impianti di fitodepurazione. Operazione sostanzialmente scadente dal punto di vista del vantaggio ambientale, Arpa ha ad esempio sempre osteggiato tale tipologia di impianti, ma con un costo elevato anche perché è necessario procedere, prima della vera e propria realizzazione, all'individuazione delle aree e poi all'esproprio. Tali costi potrebbero invece essere girati con diverse priorità.</p>	<p>E' sempre una questione di tempi di adeguamento. Anche in rapporto ai piani di tutela delle altre regioni non è pensabile continuare a gestire impianti di depurazione per 500-700 abitanti equivalenti, con delle fosse IMHOFF. Bisogna arrivare ad un biologico, eventualmente con dei limiti meno restrittivi di quelli previsti per i grandi impianti, al fine di limitare le problematiche di gestione. Il tempo necessario per realizzare tutto ciò è un tempo da discutere.(ZUCCA)</p>	<p>Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni</p>	

<p>Se però la norma prevede che quei tipi di impianto debbano avere determinate caratteristiche, quelle vanno richieste e il gestore le deve mettere in atto, poiché la norma non contempla una tempistica ragionata. (Provincia di Udine)</p> <p>ART. 15 – SISTEMI DI TRATTAMENTO APPROPRIATO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</p> <p>Al comma 1 si danno prescrizioni per scarichi provenienti da agglomerati < 2.000 a.e.</p> <p>E' necessario però un chiarimento perché mentre il D.Lgs. 152/06 parla di impianti di depurazione con una certa potenzialità, espressa in abitanti equivalenti, il PTA in più punti si riferisce invece alle dimensioni dell'agglomerato. E' necessario uniformare i due riferimenti dimensionali.</p> <p>L'articolo poi rimanda all'Allegato 2 che è costituito da una tabella che fa un elenco dei diversi tipi di trattamento ritenuti appropriati per impianti < 2.000 a.e.</p> <p>Occorre rilevare che la più frequente tipologia impiantistica presente in Provincia, comune a centinaia di impianti, è costituita da un pretrattamento di grigliatura ed eventualmente di dissabbiatura e da un trattamento primario in vasca Imhoff. Sulla base dei contenuti dell'Allegato 2 una tale tipologia impiantistica non risulterebbe appropriata e ad essa sarebbe necessario aggiungere almeno un comparto di fitodepurazione. Pur</p>		<p>Ai sensi della direttiva 91/271 la potenzialità è sempre riferita a quella dell'agglomerato.</p> <p>Il carico totale di acque reflue generato da un agglomerato esprime la dimensione dell'agglomerato in termini tecnici ed è il primo e principale criterio per la determinazione dei requisiti di collettamento e di trattamento delle acque reflue.</p> <p>Il carico generato tiene conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popolazione residente; • Popolazione non residente (turisti, ecc.); • Industrie; • Acque reflue industriali che sono o dovrebbero scaricare nel sistema di collettamento o all'impianto; • Tutte le acque reflue urbane restanti non ancora collettate ma generate in un agglomerato. 	
--	--	--	--

	<p>se di semplice realizzazione, si ribadisce che la fitodepurazione ha la caratteristica di richiedere una superficie notevole, che spesso non è disponibile presso gli impianti esistenti, in particolare se posti in zone di collina a montagna.</p> <p>Vi è inoltre da tenere presente che le centinaia di piccoli impianti presenti sul territorio della Provincia recapitano spesso i propri scarichi in corpi idrici secondari di scarsa rilevanza. E' necessario che la Regione fissi delle norme di comportamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in tali ricettori. Se essi devono essere considerati alla stregua di scarichi sul suolo (cosa che stanno facendo tutte le province) il trattamento primario non è più ammesso.</p> <p>Deve infine essere data una chiara definizione dei canali irrigui consortili. Se in particolare debbano essere considerati corpi idrici superficiali e se, viste le specifiche destinazioni d'uso, debbano essere soggetti a prescrizioni particolari (come ad es. il rispetto delle disposizioni del D.M. 185/03 sul riutilizzo delle acque reflue). (Nota Provincia di Udine)</p>			
10	<p>Lo stesso discorso per quanto concerne i limiti. Sotto i 2000 abitanti equivalenti vengono fatti degli "sconti" che però partono da una situazione che è quella del piano di risanamento delle acque il quale non ha mai previsto dei limiti per l'azoto ed il fosforo. Invece adesso, improvvisamente, si chiede di rispettare dei limiti per tali</p>		<p>Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni</p>	

<p>elementi, limiti che, di fatto, non sono raggiungibili. Pertanto le deroghe indicate nella tabella non sono raggiungibili e ciò implica che si verificheranno sanzioni periodiche a carico di tutti quanti. Se è necessario fare ogni sforzo per rimanere entro i margini angusti della normativa europea per evitare sanzioni e quindi è necessario convogliare le risorse in tale direzione, è opportuno non appesantire gli altri fronti. (Provincia di Udine)</p> <p>ART. 16 – LIMITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN ACQUE SUPERFICIALI</p> <p>Anche qui al comma 1, si ripropone il problema capire se il dimensionamento va fatto sulla base degli agglomerati o delle potenzialità degli impianti di trattamento. Non si dice nulla inoltre in merito alla applicazione della % di abbattimento per gli scarichi di tabella 1.</p> <p>Per gli scarichi provenienti da agglomerati compresi fra 500 e 1999 a.e. il comma 2 prevede il rispetto di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.</p> <p>Questa tabella pone dei limiti per il fosforo ed i composti dell'azoto. Parametri inesistenti nelle tabelle A1 e C1 del DPGR 384/82, fin qui utilizzato. Senza delle linee di trattamento finalizzate è quasi impossibile che vengano rispettati tali limiti di scarico.</p> <p>Per gli scarichi provenienti da agglomerati fra 50 e 499 a.e. il comma 3 prevede il rispetto dei limiti di tabella 3, derogata per</p>			
--	--	--	--

	<p>quanto riguarda BOD5, COD, SST, fosforo, composti dell'azoto e tensioattivi. Per esperienza gli impianti che ricadono in quella fascia dimensionale non sono in grado di rispettare detti limiti se non per la diluizione operata da acque di infiltrazione (Nota della provincia di Udine)</p> <p>All'art. 16 tra il comma 2 e il comma 3 andrebbe inserito il riferimento dei limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto anche per scarichi da agglomerati compresi tra 2000 e 10.000 a.e. con recapito in acque superficiali diverse dalle acque marino costiere poiché per il D.Lgs. 152/06 i limiti di tab. 3 per i citati agglomerati sono imposti solo nel caso di presenza anche di reflui di tipo industriale in fognatura. (Nota Provincia di Pordenone)</p>			
11	<p>L'analisi ambientale dello stato di fatto è un'analisi ottima. All'interno di questa è stato verificato lo stato di qualità di tutti i corpi idrici superficiali e indicati degli obiettivi relativi al raggiungimento di superiori livelli dello stato di qualità Si chiede se sia anche previsto, sotto il profilo pratico, con quali azioni raggiungere questi livelli maggiori. E' un aspetto gestionale che dovrebbe essere elaborato contestualmente alle previsioni del Piano, non successivamente all'adozione dello stesso (Provincia di Udine)</p>	<p>Il raggiungimento dello stato di qualità è previsto per l'anno 2015. Alcuni passaggi possono però richiedere dei tempi ulteriori per raggiungere il buono stato di qualità. Ciò dipende dal singolo corpo idrico. Il Piano individua per ogni corpo idrico le modalità con cui raggiungere lo stato "buono" ovvero, a livello aggregato, per i copri idrici che presentano specifiche criticità, che rientrano in una certa classe, sono state individuate determinate misure. Se poi lo stato di qualità buono non si riesce ad ottenere in un determinato periodo di tempo, sono previste misure aggiuntive più pesanti. Considerato nel suo insieme, il Piano ha un unico intendimento ovvero permettere di arrivare</p>	<p>Le azioni sono le misure (indirizzi) di piano e le norme di attuazione</p>	

		ad una situazione di qualità ambientale delle acque sul territorio che sia complessivamente migliore di quella attuale. (CACCIAGUERRA)		
12	Vi era già il Piano regionale di risanamento delle acque dell'anno 1983 che prevedeva le reti separate al di sotto delle risorgive. Qualche comune aveva realizzato le reti separate e qualche comune invece era stato autorizzato dalla regione a farle miste. Qui si continua a dire che bisogna fare le reti separate senza avere i mezzi politici per perseguirle (Provincia di Udine).	Per la parte tecnica si risponde che per realizzare le reti separate sono necessari dei finanziamenti notevoli che possono essere recuperati solo all'interno dei Piani d'ambito. I Piani d'ambito hanno una tempistica di ventitrent'anni, se non più ampia. Per realizzare l'obiettivo finale sono necessari almeno un miliardo e mezzo di euro che si possono trovare solo all'interno dei piani d'ambito, a meno di non trovare soldi pubblici. Se la tariffa deve avere prezzi contenuti, i tempi devono necessariamente essere più lunghi (CACCIAGUERRA)	La separazione delle reti è prevista già dal DPCM 4 marzo 1996 (all. 1 pto 8.3.2).	
13	<p>Poiché nel Piano si prevede che "le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate", stante l'utilizzo del termine "devono", la provincia che è l'Ente che rilascia l'autorizzazione, come deve comportarsi? Deve sanzionare o meno? (Provincia di Udine)</p> <p>ART. 12 – RETI FOGNARIE</p> <p>Al comma 2 si dice che le reti miste devono essere "progressivamente" separate e risanate. Si prende atto che con il termine "progressivamente" ci si riferisce all'indirizzo da prendere, ossia la separazione delle reti fognarie, e non a tempistiche di adeguamento.</p> <p>Le Province, in quanto organo competente alle autorizzazioni, devono chiedere cronoprogramma e imporre adeguamenti o</p>	<p>Da questo momento in poi tutti i progetti devono prevedere reti separate. (CACCIAGUERRA)</p> <p>Nei progetti di risanamento delle reti dovrebbe essere considerata la separazione delle reti; d'altra parte, si ribadisce, la prescrizione è contenuta nel menzionato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (ZUCCA)</p>	<p>Accolta</p> <p>Per progressivamente si intende compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'Ambito (in tal senso si prevede di modificare la norma) e compatibilmente con le priorità previste dall'art. 10</p>	

<p>la cosa è lasciata alle risorse economiche che l'AATO decide di dedicarvi: i gestori hanno l'obbligo di attivarsi in tal senso?</p> <p>Con riferimento al comma 5 si dispone che il gestore fissa le condizioni di ammissibilità delle acque non contaminate in fognatura. Un problema che affligge molti depuratori al servizio di aree produttive è quello del recapito delle acque di raffreddamento o dei troppo pieni dei pozzi artesiani. E' necessario fare qualche ulteriore riflessione per valutare se non sia il caso di consentire il recapito nella condotta delle acque bianche di questa tipologia di scarico. Allo stato attuale, senza un avallo normativo, una operazione di questo genere trasformerebbe probabilmente lo scarico, in uno scarico industriale, per la prevalenza di reflui industriali in rete fognaria.</p> <p>Con riferimento al comma 7, si parla di "disoleatori" per il trattamento di acque reflue assimilate alle domestiche che contengono grassi, oli e tensioattivi. Oggi in tutto il territorio, in linea anche con le valutazioni di ARPA si prescrive l'utilizzo di vasche condensagrassi. Si tratta di chiarire se i due tipi di impianto coincidono, perché usualmente ci si riferisce a due diverse tipologie di manufatti. (Nota della provincia di Udine)</p> <p>All'art. 12 comma 5 si chiede di esplicitare la possibilità di immettere nella fognatura separata per acque meteoriche anche acque di raffreddamento, da impianti</p>		<p>Accolta.</p> <p>Si concorda sulla necessità di evitare la diluizione delle acque reflue e si provvederà a modificare il comma 8 del medesimo articolo vietando l'immissione nella condotta nera anche di altre acque non contaminate.</p> <p>Accolta</p> <p>Si sostituirà la parola "disoleatori" con "separatori di grassi" come da norma UNI-EN 1825-2 ed. 2003</p> <p>Accolta.</p> <p>Si concorda sulla necessità di evitare la diluizione delle acque reflue e si provvederà a modificare il comma 8 del medesimo articolo</p>	
--	--	---	--

	<p>antiincendio o di lavaggio non inquinate, in considerazione del loro possibile effetto di diluizione dello scarico, se immesse unitamente agli altri reflui industriali (vedasi nel merito la recente giurisprudenza); in tal caso la tipologia delle acque scaricate diventerebbe di reflui industriali (Nota Provincia di Pordenone)</p>		<p>vietando l'immissione nella condotta nera anche di altre acque non contaminate</p>	
14	<p>Con riferimento alle definizioni utilizzate per le acque recapitate in fognature miste, es nell'articolo 4 rete fognaria separata e mista, nera o bianca si osserva che se si individuano le tipologie di acque reflue che entrano nella fognatura nera, ovvero domestiche, industriali, ecc e poi si afferma che nella fognatura mista entrano le acque reflue urbane, si utilizzano due diversi livelli di definizione perché anche nella fognatura nera sono contemplate le acque reflue urbane. Ciò in futuro potrebbe dare adito a fraintendimenti pertanto sarebbe opportuna una accurata revisione delle definizioni utilizzate. (Provincia di Udine)</p> <p>ART. 4 – DEFINIZIONI Alle lettere l), m) ed n) vengono date tre definizioni relativamente alla condotta fognaria bianca, a quella mista ed a quella nera. Tuttavia mentre per le condotte bianca e nera sono specificate le tipologie di acque che vi possono essere recapitate, per la condotta di acque miste si evidenzia semplicemente che si tratta di acque reflue urbane. Si rileva che anche i reflui che sono recapitati nella linea delle acque nere sono</p>		<p>Accolta Alla fine dell'Art. 4 c. 1 lett m verrà aggiunto: "comprese le acque meteoriche di dilavamento"</p>	

	<p>acque reflue urbane, ancorché costituite per esempio da sole acque reflue domestiche. Si ritiene necessario specificare quali sono le tipologie di acque che sono recapitate nella fognatura mista. (Nota della Provincia di Udine)</p> <p>All'art. 4 comma 1 lettera m) si evidenzia che la definizione di rete o condotta mista, nel caso di convogliamento di soli reflui domestici (i reflui urbani possono essere costituiti solo da tali reflui), potrebbe essere identica alla definizione di rete o condotta nera; si propone di aggiungere alla definizione data le parole "escluso il caso in cui queste ultime sono costituite solo da acque reflue domestiche e/o industriali" (Nota Provincia di Pordenone)</p>			
15	<p>Con riferimento agli agglomerati di tipo urbanistico si ritiene necessaria anche la previsione della mappa relativa alla perimetrazione degli agglomerati e agli insediamenti isolati al di fuori degli stessi per poter capire il giusto trattamento delle reti fognarie. (Provincia di Udine)</p> <p>ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI</p> <p>Preso atto che gli agglomerati individuati nel PTA derivano da una prima delimitazione di massima, con riferimento al comma 1 si conferma che è necessario avere a disposizione anche una mappa con la perimetrazione degli agglomerati. Con</p>	<p>Quella effettuata dalla regione, con riferimento agli agglomerati, non può che essere una prima delimitazione di massima. La delimitazione vera e propria infatti, non può che essere fatta dall'ATO che conosce molto bene il territorio in quanto la questione attiene anche al punto di vista economico e finanziario. Solamente l'ATO infatti può stabilire quanto possa essere esteso un agglomerato in relazione alla possibilità di costruire la rete fognaria.</p> <p>Uno dei motivi per cui a carico della regione c'è una procedura di infrazione è che la UE</p>	<p>Accolta</p> <p>Le mappe attuali degli agglomerati saranno caricate nel WEBGIS risorse idriche accessibile al link: http://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/AT9/ARG1 tenendo in considerazione che la perimetrazione definitiva sarà attuata dalle AATO.</p> <p>Tale previsione è già contenuta nello schema di DDL di modifica della LR 13/2005 portato all'attenzione del CAL</p>	

<p>riferimento al comma 3 si segnala che tale perimetrazione dovrà consentire la individuazione degli insediamenti isolati. Si prende atto che è stata adottata una valutazione di "isolato" di tipo urbanistico, senza tenere conto della esistenza o meno del servizio di fognatura e depurazione. Tuttavia si ricorda che, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 152/06 gli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche sono consentite in deroga al generale divieto, solo se provenienti da insediamenti isolati. Tutti gli altri devono recapitare lo scarico in fognatura, in corpo idrico o interrompere lo scarico (Nota Provincia di Udine)</p> <p>In riferimento all'art. 9 "Individuazione agglomerati", si chiede di fornire alle Province una mappa dove sia possibile individuare e delimitare in modo chiaro i vari agglomerati di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 della documentazione tecnica del PTA. (Nota Provincia di Pordenone)</p> <p>E' necessario identificare quali sono le abitazioni isolate , che non sono servite, e quindi non fanno parte dell'agglomerato. Perché se le abitazioni non fanno parte delle cosiddette abitazioni isolate, gli scarichi di acque reflue domestiche ovvero lo scarico sul suolo delle acque igieniche cioè il tipico pozzo perdente, è vietato ai sensi della legge nazionale e va tolto. (Provincia di Udine)</p>	<p>non ritiene adeguati i sistemi di depurazione delle singole case. Perciò è necessario prestare particolare attenzione alla delimitazione dell'agglomerato lavorando in sinergia con Province e AATO (CACCIAGUERRA)</p>	<p>Il DLGS 152/06 non fornisce precisazioni. A livello europeo la guida citata al punto 3.7.5 degli "indirizzi di piano" fornisce le indicazioni da adottare per la definizione degli agglomerati, i trattamenti delle acque reflue urbane e i trattamenti appropriati (IAS) per gli scarichi non collettati all'interno degli agglomerati superiori a 2000 AE</p>	
---	---	--	--

16	All'art. 11 comma 3 riga 1 si fa erroneamente riferimento al capo II del titolo III, mentre il titolo corretto è il II. (Nota Provincia di Pordenone)		Accolta. Si provvederà alla correzione	
17	All'art. 12 comma 4 va chiarito cosa si intende per "opere provvisorie più adeguate" (Nota Provincia di Pordenone)		Non accolta. E' un compito del progettista individuare quelle opere provvisorie tali da permettere il corretto indirizzamento delle acque reflue per il tempo necessario alla realizzazione di tutti gli allacciamenti alla nuova rete di acque nere.	
18	Si concorda con le perplessità di carattere generale espresse. Con riferimento all'articolo 11, commi 2 e 3, che riguardano tutti gli scarichi di acque reflue nella laguna di Grado e Marano e tutti gli scarichi di acque reflue in zona carsica si chiede se si tratta di scarichi individuali e quindi non viene applicata la deroga dei 2000 abitanti equivalenti. Sembra una specifica particolarmente restrittiva e vincolante rispetto alla quale sarebbe forse necessario un confronto con gli Ato (PROVINCIA DI GORIZIA)	Si tratta di scarichi di agglomerati non degli insediamenti isolati, nell'articolo è specificato. In effetti l'unico comma in cui manca la specificazione relativa agli agglomerati, anche se è insita nel concetto di acque reflue urbanè, è il comma due: verrà pertanto effettuata la correzione (ZUCCA-CACCIAGUERRA).	Il riferimento è agli scarichi degli agglomerati. Si provvederà a specificarlo nel comma 2.	
19	Con riferimento alla correzione del comma 2, dell'articolo 11, che gli uffici intendono apportare a seguito dell'osservazione precedente, si chiede quale sarà la dimensione che verrà definita per gli agglomerati (PROVINCIA DI TRIESTE)		Si prevede di inserire l'inciso "compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'Ambito"	
20	ART. 14 – SISTEMI DI TRATTAMENTO E LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI		Accolta. Si provvederà a modificare l'allegato 3 aggiungendo le	

	<p>INSTALLAZIONI O EDIFICI ISOLATI Al comma 2 si prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che superano i 50 a.e. siano sottoposti al rispetto dei limiti indicati nell'Allegato 3. La tabella riportata, fissa per i parametri BOD5 COD e SST unicamente delle percentuali di abbattimento. Un limite di scarico in concentrazione andrebbe comunque individuato per non ricadere nella circostanza che uno scarico pulito non riesca a rispettare il limiti di abbattimento (Nota Provincia Udine)</p>		relative note presenti nella tabella C1 del PGRA	
21	<p>In riferimento all'art. 14 c. 2, a seguito dell'incontro in Regione dd. 7 giugno 2012, preso atto che i limiti riportati nella Tabella dell'Allegato 3 delle Norme di attuazione sono ripresi dall'ex tabella C1 del PGRA integrata con gli eventuali limiti più restrittivi della tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/06, con riferimento alle sostanze pericolose, visto che tali valori limite si riferiscono agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, si propone che al comma 2, dopo le parole "seguenti limiti di emissione" venga aggiunto: <i>"dei parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA."</i> (Nota provincia Trieste)</p>		Accolta. Si provvederà alla modifica	
22	<p>ART. 17 – LIMITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE SUL SUOLO</p>		Trattandosi di normativa nazionale si provvederà a	

	<p>Anche al presente articolo risulta indispensabile stabilire se gli scarichi di impianti di depurazione che recapitano in corpi idrici secondari di scarsa rilevanza, corpi idrici non significativi, devono essere considerati alla stregua di scarichi sul suolo. E' necessario fissare delle norme esplicite di comportamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in tali ricettori.(Nota provincia Udine)</p>		<p>trasmettere apposita richiesta di parere al MATTM sul significato di corpo idrico non significativo.</p>	
23	<p>All'art. 18 sembra venga data attuazione a quanto indicato all'art. 106 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e che la Regione indichi che tutti i depuratori maggiori a 10.000 a.e. situati all'interno di bacini drenanti di aree sensibili sono da assoggettare a trattamento più spinto e cioè ai limiti di tab. 2 dell'allegato 5 alla parte III del decreto; è necessario che la Regione dica se si applica nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarichi da vari depuratori di potenzialità inferiore a 10.000 a.e., che trattano reflui provenienti da agglomerato superiore a 10.000 a.e.; - scarichi da singolo depuratore con potenzialità superiore a 10.000 a.e. che tratta reflui provenienti da agglomerato/agglomerati inferiore/inferiori a 10.000 a.e. (Nota Provincia Pordenone) 		<p>Le regole di riferimento per l'applicazione dei limiti allo scarico sono indicate nella guida europea citata al punto 3.7.5 degli indirizzi di piano.</p>	
24	<p>ART. 20 – SISTEMI DI DISINFEZIONE Il comma 1 prevede che i depuratori con potenzialità superiore a 2000 A.E. siano dotati di sistemi di disinfezione che utilizzano tecniche prive di tossicità residua: la gran parte degli impianti esistenti</p>		<p>Si prevede di istituire un tavolo tecnico tra Regione Province e ARPA per approfondire l'argomento. Con riferimento al punto IV si valuterà di eliminare il riferimento al periodo irriguo</p>	

	<p>prevedono la disinfezione mediante acido peracetico. Precisare se l'utilizzo di tale disinfettante è consentito.</p> <p>In riferimento al comma 2 lettera c), sarebbe preferibile togliere il riferimento al "periodo irriguo" in quanto esso può essere piuttosto lungo e comportare ampi periodi di disinfezione. (Nota provincia Udine)</p>			
25	<p>Relativamente ai sistemi di disinfezione, di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione, si ritiene opportuno un approfondimento tecnico della problematica con la partecipazione di Regione, Province, ARPA-FVG e Gestori del Servizio Idrico Integrato.</p> <p>Alla luce di quanto riportato nell'Analisi conoscitiva relativamente all'utilizzo di ipoclorito di sodio ed altri agenti antifouling, in alcune centrali termoelettriche esistenti ed alla possibilità di un suo utilizzo in impianti di futura realizzazione, si chiede se è stata fatta una valutazione degli impatti sugli ecosistemi marini dovuti all'utilizzo dell'ipoclorito di sodio e di valutare l'opportunità di fissare "condizioni" per il suo utilizzo (Nota della Provincia di Trieste)</p>		<p>Si prevede di istituire un tavolo tecnico tra Regione Province e ARPA per approfondire l'argomento. Con riferimento al punto IV si valuterà di eliminare il riferimento al periodo irriguo.</p> <p>Si ritiene che gli attuali utilizzi non comportino impatti rilevanti/estesi sui corpi idrici, in considerazione che i risultati dei monitoraggi sulle acque marino-costiere identificano tutti i corpi idrici in stato buono o elevato</p> <p>Si ritiene che per fissare le condizioni di utilizzo debba essere svolta un'analisi specifica per ogni nuova realizzazione</p>	
26	<p>All'art. 20, si chiede una indicazione più precisa, al fine di uniformare il comportamento delle 4 Province alla luce dei recenti orientamenti in Italia e all'estero, su quanto segue:</p> <p>I sui limiti più opportuni per il parametro Escherichia coli negli scarichi recapitanti nei canali/canalette dei consorzi di Bonifica regionali in riferimento anche a quanto già</p>		<p>Si prevede di istituire un tavolo tecnico tra Regione Province e ARPA per approfondire l'argomento. Con riferimento al punto IV si valuterà di eliminare il riferimento al periodo irriguo</p>	

<p>detto al sopra riportato punto 1.II;</p> <p>II se nei casi non indicati nell'art. 20, l'attivazione della disinfezione, nei depuratori di potenzialità maggiore ai 2.000 a.e., è sconsigliata, pertanto, non risulterebbe opportuno in tali casi indicare nel provvedimento autorizzativo limiti per il parametro E. coli; in alternativa potrebbero essere indicate nell'autorizzazione delle percentuali di abbattimento minime del parametro E. coli tali da non comportare in generale l'attivazione dei sistemi di disinfezione in quanto rientranti nella normale capacità di abbattimento del depuratore biologico (ad esempio si potrebbe imporre l'abbattimento di almeno l'80% tra valore di E.coli rilevato a monte e a valle del trattamento depurativo); si fa presente che per gli scarichi dagli impianti di depurazione di reflui urbani superiori a 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) in provincia di Pordenone sono stati fissati per il parametro Escherichia coli i limiti di 5.000 UFC/100 mL, come indicato da ARPA e ASS n. 6 nelle specifiche note di invio parere oppure durante gli incontri tecnico-istruttori per le singole pratiche; tale valore si riduce ulteriormente nel caso il recapito dello scarico sia costituito da canali del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna le cui acque sono usate a scopo irriguo o "domestico" per l'irrigazione di orti e giardini;</p> <p>III. nel comma 1 in merito alle classi di disinfettanti da non utilizzare e a quelle da preferire, con particolare riferimento ai</p>			
---	--	--	--

	<p>composti del cloro e all'acido peracetico (quest'ultimo da recenti notizie sembra non essere privo di inconvenienti);</p> <p>IV. nel comma 2 lettera c), poiché non risulta semplice precisare il periodo irriguo, si propone di togliere le parole “nel periodo irriguo” (ciò permetterebbe di tutelare situazioni nelle quali le acque per esempio delle canalette consortili sono usate anche a scopi di “irrigazione domestica” es orto privato anche al di fuori del periodo classificato irriguo dai Consorzi di Bonifica). (Nota Provincia di Pordenone)</p>			
27	<p>ART. 21 – SCARICATORI DI PIENA</p> <p>Per gli impianti di depurazione a servizio delle reti fognarie miste, la cui fase biologica è dimensionata per trattare 2,5 volte la portata media giornaliera in tempo secco, il comma 4 prevede a monte un pretrattamento ed un trattamento primario atti a trattare 4 volte la portata media giornaliera in tempo secco. Attualmente la maggior parte degli impianti esistenti non dispongono di un trattamento primario, la cui realizzazione risulterebbe non solo economicamente onerosa, ma anche di non semplice esecuzione a causa dell'indisponibilità di spazio all'interno degli impianti stessi. (Nota Provincia Udine)</p>		<p>Accolta.</p> <p>Si provvederà alla modifica nel senso di intendere obbligatorio a monte del biologico almeno un pretrattamento o un trattamento primario.</p>	
28	<p>ART. 23 – SCARICHI ESISTENTI</p> <p>L'adeguamento in due anni dall'entrata in vigore del PTA di tutti gli scarichi esistenti alle prescrizioni di cui alle presenti norme è difficilmente concretizzabile.</p> <p>Valutare piuttosto la possibilità di</p>		<p>Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni</p>	

	prescrivere, entro i tempi di cui sopra, la redazione di progetti di adeguamento, completi di relativi cronoprogrammi di realizzazione. (Nota Provincia Udine)			
29	<p>Relativamente all'art. 23 Scarichi esistenti si ritiene che il termine temporale ivi riportato sia non compatibile con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'Ambito e, pertanto, si ritiene opportuno che venga fissato un termine maggiore anche considerato che, ad es. per gli scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti l'art. 17 della LR 16/2008 stabilisce che:</p> <p><i>Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 108 del medesimo decreto.</i></p> <p>(Nota P rovincia di Trieste)</p>		Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni	
30	l'Art. 23 stabilisce i tempi di attuazione di cui all'art. 12 e fissa in due anni la		Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5	

	<p>realizzazione delle opere necessarie a far data dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque. Codesto Comune fa presente l'impossibilità della messa in opera di tali interventi nei tempi prestabiliti, a causa della mancanza di adeguati fondi. Si chiede pertanto di prolungare la durata di realizzazione delle opere necessarie di cui all'Art. 23 stimata, allo stato attuale, in un periodo non inferiore a 10 – 12 anni (Nota Comune di Monfalcone)</p>		<p>anni. In ogni caso si prevede di inserire l'inciso "compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'Ambito"</p>	
31	<p>Si ritiene utile evidenziare la problematica relativa allo scarico su suolo o sugli strati superficiali del suolo dei reflui provenienti da agglomerati superiori a 2000 A. E. che pur trovandosi inseriti nel tessuto urbano , non risultano serviti da fognatura comunale e per i quali non è possibile definire tempi certi per la realizzazione della rete fognaria essendo strettamente connessi ai programmi di investimento dell'A.T.O.. Si ritiene indispensabile che la normativa in itinere contenga indicazioni chiare in merito alla possibilità di autorizzare tali scarichi da parte dei Comuni, esplicitando la tipologia di trattamento appropriato (Comune di Cordenons)</p>		<p>La problematica è trattata dal comma 6 dell'art. 14 delle norme di attuazione. Alcune tipologie di trattamento possibili sono elencate nell'allegato 2 alle norme di attuazione.</p>	
32	<p>ART. 24 – SCARICHI DERIVANTI DALLA CONDOTTA BIANCA DELLE RETI FOGNARIE SEPARATE Le acque provenienti dalla condotta bianca delle reti fognarie separate non sono sottoposte ad alcun trattamento. Valutare la possibilità di consentire lo</p>		<p>Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle Province nel rilascio delle</p>	

	scarico nelle suddette condotte anche dei troppo pieni dei pozzi artesiani, delle vasche antincendio e delle acque di raffreddamento non contaminate (Nota Provincia di Udine)		autorizzazioni	
33	<p>Relativamente al Capo II – Norme in materia di acque meteoriche di dilavamento si ritiene opportuno che venga effettuato un approfondimento tecnico della problematica con la partecipazione di regione, Province, ARPA-FVG e Gestori del Servizio Idrico Integrato.</p> <p>A titolo collaborativo e alla luce delle esperienze maturate nel rilascio delle autorizzazioni e dall'attività di controllo si ritiene opportuno che vengano inserite all'Allegato B anche: <i>“Attività che destinano specificatamente o anche saltuariamente superfici esterne a deposito, a carico, scarico, travaso e movimentazione in genere di materie prime, prodotti e/o sottoprodotti che possono modificare qualitativamente la qualità delle acque superficiali.”</i> (Nota provincia di Trieste)</p>		<p>Norme su acque meteoriche.</p> <p>Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	
34	<p>ART. 25 – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DERIVANTI DA AREE PUBBLICHE</p> <p>Il comma 1 prevede che tutte le aree pubbliche di nuova realizzazione o oggetto di lavori di adeguamento straordinari siano dotate di trattamenti di dissabbiatura e disoleatura delle acque meteoriche di prima pioggia. È necessario chiarire se gli scarichi di tali acque necessitano di specifica autorizzazione.</p>		<p>Norme su acque meteoriche.</p> <p>Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	

	Anche le aree pubbliche esistenti, comma 2, si devono progressivamente adeguare alle disposizioni di cui sopra: si ritiene necessario specificare cosa si intende per progressivamente (Nota provincia di Udine)			
35	All'art. 25 andrebbe precisato che gli "sbocchi" dai sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia non costituiscono scarico e, pertanto, non sono soggetti ad autorizzazione (Nota provincia di Pordenone)		Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni	
36	All'allegato 4 parte A comma 1 va corretto il riferimento alle AIA poiché il D.Lgs. 59/05 è stato abrogato dalla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.....; All'allegato 4 parte A comma 2 tra le attività ivi previste sarebbero comprese anche le attività di recupero di rifiuti inerti per i quali l'impermeabilizzazione di grandi superfici potrebbe creare problemi di natura idraulica (circa 25 impianti in provincia di Pordenone dei quali una decina di dimensioni maggiori a 1000 mq); per evitare tali problemi si propone di precisare che al comma 2 fanno eccezione le attività di recupero di rifiuti inerti per le quali andrebbero impermeabilizzate e gestite eventualmente solo le aree di conferimento rifiuti; All'allegato 4 parte A comma 4 va tolto dopo la parola "carico" la parola "alla";		Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni Verrà corretto il riferimento alle AIA	

	<p>All'allegato 4 parte A comma 4 indicare alcuni esempi di operazioni connesse e complementari quali cambio olio, lavaggio vetri, autolavaggio...;</p> <p>all'allegato 4 parte B comma 1 prima riga va corretta indicazione decreto AIA D.Lgs. 59/05 superato da D.Lgs. 152/06. (Nota Provincia Pordenone)</p>			
37	<p>Con riferimento alle norme concernenti le acque meteoriche, es. articolo 29, c.2 si prevede che, "durante le precipitazioni atmosferiche non è ammesso lo scarico delle acque di prima pioggia in corpi idrici superficiali". Anche questa aspetto sembra poco coerente con la realtà (Provincia di Udine)</p> <p>La norma sulle acque meteoriche stabilisce in due allegati quali sono gli insediamenti per cui le acque meteoriche sono considerate contaminate per tutta la portata o per parte della portata. I distributori di carburanti sono considerati degli insediamenti per cui il dilavamento meteorico dei piazzali comporta una contaminazione di tutta la portata. Questo significa che, per la provincia di Udine, tutti i distributori di carburante si dovranno adeguare a questo sistema. Cosa non da poco perché sono appena stati realizzati tenendo conto della sola prima pioggia. Poi la norma prevede che, se sono in grado di dimostrare che la seconda pioggia non è contaminata, possono limitarsi a trattare la</p>	<p>Sull'argomento concernente le acque meteoriche è stato fatto un gruppo di lavoro nel 2009 e questa è una norma che è uscita dal gruppo di lavoro con le province. Può essere che, durante la successiva trasposizione, sia stata tradotta male pertanto sul punto si è disponibili a riprendere il dialogo con le province per eventualmente mediare a certe inesattezze, a una trasposizione non corretta rispetto alla norma predisposta nel 2009 (ZUCCA) (CACCIAGUERRA)</p>	<p>Norme su acque meteoriche.</p> <p>Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	

<p>prima pioggia. Però non viene detto nulla su come questa dimostrazione può essere fornita. Poichè la dimostrazione analitica può essere smentita dalla analisi successiva, pertanto non ha senso. Non si comprende quale altro sistema si potrebbe utilizzare.</p> <p>Poi, in particolare, per i distributori di carburante viene detto che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 cioè vengono considerati degli stabilimenti in cui si scaricano sostanze pericolose. L'articolo 108 parla di stabilimenti in cui le sostanze pericolose vengono prodotte, trasformate o utilizzate, non commercializzate. Se trasformiamo tutti i distributori di carburanti in quel tipo di insediamento significa che, ogni violazione prescritzionale dell'autorizzazione è considerata un reato. Il che significa che il fatto di non aver pulito la imof, il fatto di non aver mandato l'analisi, ognuna di queste fattispecie è una violazione penale. Ciò costituisce un aggravio esasperato di obblighi e di sanzioni, a fronte di un danno ambientale insignificante. (Provincia di Udine)</p> <p>ART. 26 – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO CONTAMINATE</p> <p>Il comma 1 lettera a) prevede che l'intera portata delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali delle attività di cui all'Allegato 4 Parte A è contaminata e soggetta a trattamento, a meno che il rischio di dilavamento degli inquinanti non</p>			
--	--	--	--

<p>si esaurisca con la frazione di prima pioggia o una quota parte della seconda pioggia.</p> <p>Al fine di evitare che le Province adottino criteri diversi per la dimostrazione che la seconda pioggia, o una parte di essa, è pulita, è necessario che la Regione stabilisca e fissi le modalità con cui esse possono dimostrarlo.</p> <p>Inoltre tracce di inquinanti potrebbero essere presenti anche dopo il dilavamento da parte dei primi 5 mm di precipitazione, pertanto risulterebbe più ragionevole considerare contaminate, in modo prestabilito, le acque prodotte dai primi 5 mm per il dilavamento delle superfici e tutta la portata per il dilavamento di cumuli, depositi, stoccaggi, ecc.</p> <p>All'interno delle attività elencate nell'Allegato 4 Parte A rientrano anche gli impianti di distribuzione carburanti: occorre rilevare che, a meno che non venga dimostrato che il rischio di dilavamento di inquinanti si esaurisca con le acque di prima pioggia e che quindi la seconda pioggia è pulita, tutti gli impianti esistenti presenti in Provincia dovranno essere modificati.</p> <p>In riferimento al comma 1 lettera b), sono considerate acque meteoriche di dilavamento contaminate anche quelle di prima pioggia dei piazzali dei centri commerciali (punto 6 Parte B Allegato 4) che dispongano di una superficie scolante superiore a 5000 mq. Se tali acque sono considerate contaminate, come può essere ammessa una progettazione delle aree</p>			
---	--	--	--

	<p>adibite a parcheggio con tecniche di infiltrazione al suolo?</p> <p>Con riferimento al comma 2, in cui si consente il frazionamento delle superfici scolanti, si rileva che i costi della ripartizione sono sostenuti rispetto ai benefici ambientali conseguibili in quanto significherebbe rifare tutta la rete di raccolta delle acque meteoriche dell'insediamento. (Nota della Provincia di Udine)</p>			
38	<p>ART. 27 – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTOCONTAMINATE</p> <p>Il comma 1 fissa l'ordine di recapito degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento contaminate nei corpi ricettori e relativi limiti di emissione, senza però specificare chiaramente se esse debbano essere considerate acque reflue industriali. Si ritiene necessario darne espressa definizione.</p> <p>In riferimento al comma 2, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 alle attività dell'Allegato 4 le cui superfici scolanti siano destinate a deposito, carico, scarico, travaso e movimentazione di sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06, si rileva che di fatto anche i distributori di carburanti diventano impianti che scaricano sostanze pericolose e pertanto soggetti, in caso di violazioni prescrittive, a regime sanzionatorio penale. Inoltre l'accertamento</p>		<p>Norme su acque meteoriche.</p> <p>Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	

	dei campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di depurazione comporta la necessità, per tali impianti, di realizzare linee separate e campionamenti separati all'interno dell'insediamento al fine di evitare possibili diluizioni dello scarico (Nota della Provincia di Udine)			
39	All'art. 27 comma 2 si evidenzia che a tutti i distributori di benzina si applicherebbero le disposizioni di cui all'art. 108 commi 1 e 2; va fatta chiarezza sul punto in considerazione dell'elevato numero di scarichi di acque reflue provenienti da distributori di benzina in regione (Nota Provincia di Pordenone)		Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni	
40	ART. 28 – RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO CONTAMINATE Il comma 1 prevede che le acque meteoriche di dilavamento contaminate devono essere avviate a vasche di raccolta (da non meno di 50 mc/ha) della prima pioggia o della quantità più opportuna della seconda pioggia da sottoporre a trattamento. Questo di fatto esclude la possibilità di effettuare trattamento in continuo delle acque. Non è chiaro come questa disposizione si possa sposare con l'obbligo di trattare tutta la portata di pioggia che ricade in un determinato insediamento. Inoltre al comma 3 è prevista la realizzazione di sfiori delle acque una volta accumulato il volume di prima pioggia, il che		Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni	

	<p>presuppone il trattamento della sola prima pioggia mentre all'articolo 26 si definiscono acque meteoriche di dilavamento contaminate una più ampia tipologia di acque. Sono necessarie precisazioni in merito.</p> <p>Il comma 4 prevede la possibilità di trattamento in continuo delle acque di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale: tale trattamento vale solo per inquinamento da idrocarburi? (Nota della Provincia di Udine)</p>			
41	<p>-In relazione all'art. 28 comma 2 si ribadisce quanto detto al punto 14 sull'opportunità di impermeabilizzare, se del caso, solo l'area di conferimento rifiuti inerti;</p> <p>-All'art. 28 comma 3 si evidenzia che i dati forniti da OSMER sono relativi alle precipitazioni massime orarie, non a quelle dei 15'. Poiché queste ultime non vengono riportate tra i dati OSMER, si propone di indicare l'uso del dato di precipitazione massima oraria per il dimensionamento;</p> <p>-All'art. 28 comma 4 vale lo stesso discorso fatto per il comma 3 del medesimo articolo. (Nota della provincia di Pordenone).</p>		<p>Norme su acque meteoriche.</p> <p>Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	
42	<p>ART. 29 – TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO CONTAMINATE</p> <p>Il comma 2 vieta lo scarico delle acque di prima pioggia in corpi idrici superficiali durante l'evento meteorico. Ciò significa che le acque contaminate devono essere</p>		<p>Norme su acque meteoriche.</p> <p>Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle</p>	

	<p>stoccate e non possono essere sottoposte a trattamento in continuo, in disarmonia con quanto disposto al comma 4 dell'art. 28. Inoltre questo comporterà un impegno economico notevole, senza contare della possibilità di disporre sempre di adeguate superfici, a fronte di benefici ambientali insignificanti (Nota della Provincia di Udine)</p>		<p>autorizzazioni</p>	
43	<p>All'art. 29 comma 2 per attività quali quella dei distributori di benzina con trattamento in continuo di tutta la portata di pioggia (non solo della prima pioggia) tale indicazione non può essere rispettata, se non prevedendo, anche per il trattamento in continuo la separazione di una quota di prima pioggia da non scaricare e da immettere in vasca a tenuta; si propone di indicare all'art. 29 comma 2 dopo le parole "superficiali" le parole "fatta eccezione per gli impianti con trattamento in continuo di tutte le acque meteoriche" (altrimenti risulterebbe anche impossibile coordinare il disposto di cui all'art. 29 comma 2 con quello di cui all'art. 28 c. 4). (Nota Provincia di Pordenone)</p>		<p>Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	
44	<p>ART. 30 – CAMPIONAMENTI E ACCERTAMENTI Al fine della corretta esecuzione degli accertamenti di cui al presente articolo, è necessario che ARPA definisca come devono essere realizzati i pozzetti di campionamento (Provincia di Udine)</p>		<p>Norme su acque meteoriche. Si prevede di riattivare il Gruppo di lavoro istituito a marzo 2010 per perfezionare le norme sulle acque meteoriche, anche alla luce delle ulteriori esperienze fatte dalle province nel rilascio delle autorizzazioni</p>	
45	<p>ART. 33 – ATTIVITA' ESISTENTI Il presente articolo prevede l'adeguamento</p>		<p>Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5</p>	

	delle attività esistenti di cui all'Allegato 4 entro due anni dall'entrata in vigore del PTA. Valutare la possibilità di prescrivere, entro i tempi di cui sopra, la redazione di progetti di adeguamento, completi di relativi cronoprogrammi di realizzazione. (Nota della Provincia di Udine)		anni	
46	<p>Pur concordando sulla razionalizzazione dei pozzi artesiani, si evidenzia che nel Piano, all'articolo 50, si prevede che i pozzi artesiani devono venire dotati di valvole di regolazione del flusso. Si chiede chi sia deputato al controllo ed alla sanzione e se si tratti quindi di una norma realizzabile.</p> <p>Poi nelle norme di attuazione dovrebbe esserci una norma transitoria oppure una legge ad hoc.</p> <p>E' necessario che su questo tema vengano previste delle norme puntuali in quanto molte problematiche erano già emerse in sede di applicazione della legge regionale n. 13, in quanto si tratta anche di intervenire sulla proprietà privata (Provincia di Udine)</p>	<p>La norma discende dalle evidenze che si avevano nella fase conoscitiva del Piano e cioè un impoverimento delle falde freatiche artesiane in particolare della pianura della destra Tagliamento. Le conseguenze sono evidenti cioè mancanza di pressione delle falde artesiane, arretramento della linea delle risorgive e un tempo di esaurimento della falda inferiore ai 25 anni. Tutti questi segnali hanno messo in evidenza che andava prevista una disciplina per i pozzi domestici privati che costituiscono il 52% dei consumi della falda. In questo momento quindi si prevede un adeguamento dei pozzi per quanto riguarda la regolazione dei flussi e si stabilisce un tempo di adeguamento di due anni che parte dal momento dell'adozione del Piano. La tematica relativa ai controlli viene demandata alla specifica norma di legge che accompagnerà l'adozione del Piano (POCECCO).</p> <p>Poiché l'argomento attiene soprattutto ad un fatto culturale, è già stato avviato un programma di "educazione ambientale" finanziato con fondi statali, il quale prevede che, nei vari comuni si effettuino incontri con la popolazione adulta ed attività mirate nelle scuole elementari, per spiegare le motivazioni che stanno alla base della richiesta. Nei</p>	<p>L'art. 50 delle norme di attuazione –comma 3, prevede che la comunicazione dell'avvenuto adeguamento agli obblighi è trasmessa al Comune in cui è ubicato il pozzo.</p> <p>La competenza e modalità dei controlli viene demandata alla specifica norma di legge che accompagnerà l'adozione del Piano.</p>	

		Comuni di Fiume Veneto e Fiumicello tali iniziative sono già iniziate, poi, a seconda dei fondi a disposizione, questa attività di divulgazione verrà portata avanti affinché l'adeguamento nasca dalla sensibilità ambientale delle persone. Dal punto di vista tecnico questa è la linea, ovvero l'educazione ambientale al "pozzo chiuso e non ad acqua continua". Eventuali norme sanzionatorie saranno quindi accessorie (IERVOLINO)		
47	<p>ART. 52 – RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO NON CONTAMINATE</p> <p>Il presente articolo prevede che gli edifici e le nuove installazioni debbano essere dotati di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate, senza però dare alcuna indicazione sulle modalità.</p> <p>Si ritiene necessario specificare le tipologie di edifici ed installazioni, la quantità d'acqua volta al riutilizzo, le modalità di riutilizzo e se per quest'ultimo debbano essere rispettate le disposizioni di cui al D.M. 185/2003 (Nota della Provincia di Udine)</p>		<p>Non accolta.</p> <p>Si valuterà l'opportunità di stralciare l'articolo e inserire uno specifico paragrafo negli indirizzi di piano.</p>	<p>Articolo originale poi modificato per impossibilità di assegnare competenze:</p> <p>Per gli edifici e le installazioni di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, i Comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari e urbanistici. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio devono essere improntate al</p>

				<p>rispetto dell'invarianza idraulica e della minima riduzione della permeabilità dei suoli. A tal fine in sede di predisposizione o aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica che comportano una trasformazione territoriale in grado di incidere sul regime idraulico locale, la Regione e gli Enti locali, per quanto di propria competenza, valutano le modifiche del regime idraulico indotte dalle nuove previsioni urbanistiche ed individuano le necessarie misure compensative, privilegiando le soluzioni tecnologiche che prevedono l'infiltrazione in falda delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate</p>
48	All'art. 52 valutare di ampliare la previsione ivi riportata anche alle fasi di ristrutturazione degli edifici (si potrebbe aggiungere dopo le parole "nuova		Non accolta. Si valuterà l'opportunità di stralciare l'articolo e inserire uno specifico paragrafo negli indirizzi	

	costruzione" le parole "e quelli sottoposti a ristrutturazione") (Nota provincia di Pordenone)		di piano.	
49	<p>In merito al riciclo e riutilizzo delle acque reflue si evidenzia che è presente solo all'art. 52 un riferimento al riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate. Pertanto, sarebbe necessario che la Regione, ai sensi di quanto indicato all'art. 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*1):</p> <p>I. individui un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'articolo 4 del D.M. 185 del 12.06.03, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;</p> <p>II. dia indicazioni specifiche in merito al "riutilizzo irriguo indiretto" delle acque reflue urbane e industriali che scaricano nei canali e nelle canalette dei Consorzi di Bonifica regionali ("del Cellina-Meduna" nella nostra provincia) , precisando, nel caso si possano considerare corsi d'acqua superficiali artificiali (vedi sotto) se, in considerazione del particolare utilizzo di tali acque (uso irriguo di terreni agricoli, utilizzo "domestico" per irrigazione di orti e giardini e fornitura idrica di laghetti jemali o ricreativi), devono essere rispettati per lo scarico nei canali consortili i limiti del citato D.M. 185/03 o altri limiti anche in riferimento ai parametri microbiologici (Escherichia coli, Salmonella...)(a tal proposito si allegano note di ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone del 07.06.11 e di ASS n. 6 del 21.10.11);</p>		<p>.</p> <p>1I: Non accolta La Regione ha individuato 2 impianti in tal senso (Trieste-Zaule e S. Giorgio di Nogaro) inseriti nell'APQ risorse idriche 2003 tra Regione e MATTM e nel successivo atto aggiuntivo del 2006.</p> <p>1II. L'argomento verrà approfondito nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 20(osservazione n. 11).</p> <p>1III. Si segnala che già diverse</p>	

	<p>III preveda di imporre o favorire mediante incentivi un aumento della percentuale di riciclo e riutilizzo delle acque reflue industriali, in particolare ma non solo dall'attività di autolavaggio (*2), fissando una soglia minima da raggiungere nel breve periodo e degli step successivi di graduale miglioramento a salvaguardia anche della tutela delle acque (Nota provincia di Pordenone)</p>		<p>aziende in AIA effettuano il riciclo delle acque di lavorazione arrivando talvolta a non effettuare lo scarico di reflui industriali. Si valuterà in seguito la possibilità di incentivare il riutilizzo, magari inteso come riduzione dei prelievi a tutela quantitativa delle falde.</p>	
50	<p>E' importante venga chiarito cosa si deve intendere, alla luce delle modifiche dell'allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per corpo idrico "non significativo" (indicato ad es. nell'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06) e venga predisposto un elenco di tutti i corpi idrici (compresi quelli artificiali come i canali e le canalette consortili di cui sopra, se tali possono essere definiti) in modo da rendere agevole per la Provincia e per l'istante l'identificazione del recettore dello scarico, in particolare se trattasi di corpo idrico e se questo ha costante presenza d'acqua oppure periodi di asciutta superiori o inferiori a 120 giorni all'anno (Nota provincia di Pordenone)</p>		<p>Trattandosi di normativa nazionale si provvederà a trasmettere richiesta di parere al MATTM sul significato di corpo idrico non significativo.</p>	
51	<p>E' fondamentale venga precisato se i canali e le canalette dei Consorzi di Bonifica regionali possono essere considerati corsi d'acqua superficiali artificiali (nel caso siano caratterizzati da periodi di asciutta inferiori a 120 giorni all'anno). Si evidenzia che in tal caso l'applicazione dell'art. 103 del D.Lgs. 152/06 comporterebbe l'obbligo di recapito degli</p>		<p>Tutti i corsi d'acqua sono identificati nel WEBGIS risorse idriche http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/AT9/ARG1/</p>	

	scarichi di reflui urbani e industriali in tali canali e canalette consortili piuttosto che su suolo (o su torrenti caratterizzati da periodi di asciutta superiori a 120 giorni all'anno), a meno che non vengano dimostrate le condizioni di deroga per scarico su suolo di cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. D'altra parte i canali consortili che spesso presentano fondali impermeabili con scarsa presenza di macrofite e macrobenthos non garantiscono la stessa capacità di autodepurazione di un corso d'acqua naturale e devono essere maggiormente tutelati anche in relazione all'uso irriguo delle loro acque (Nota provincia Pordenone)			
52	Si ritiene opportuno che l'esistente normativa regionale in materia di acque venga riunita in una nuova ed organica normativa regionale specifica. (Nota provincia di Trieste)		Si prende atto della richiesta e si terrà conto nella norma di legge che accompagnerà l'adozione del Piano.	
53	AVVIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE Nel PTA non vi sono disposizioni in merito alle procedure di avvio degli impianti di depurazione. E' necessario che la Regione fissi delle norme di comportamento per l'avvio degli impianti.(Nota della provincia di Udine)		La norma è contenuta all'art. 18 comma 29 della LR 13/03.	
	FASE GESTIONALE			
54	Il piano non affronta il tema della gestione delle acque anche se in qualche passaggio e conclusioni propone interventi che poi, alla fine, devono necessariamente essere gestiti. Inoltre, relativamente al processo di VAS vengono elencate una serie di attività pubbliche interessate a vari livelli. Tuttavia	Con riferimento al coinvolgimento degli Enti locali, dei Comuni in particolare, durante la fase di predisposizione dell'atto, è stata individuata l'ANCI quale soggetto competente in materia ambientale, ai sensi della normativa in materia di VAS . In quello stadio della redazione del testo	Il CAL è il luogo dove avviene il coinvolgimento dei sindaci in maniera privilegiata, prima di qualsiasi altra consultazione pubblica. Durante la fase delle consultazioni	

	<p>non c'è alcun coinvolgimento delle Amministrazioni locali ed in particolare dei Sindaci. Questa assenza della figura delle amministrazioni locali è di fatto una cosa grave perchè non si può gestire alcun territorio o risorsa ambientale senza la condivisione da parte di tali Amministrazioni. Per la mancanza di coinvolgimento delle amministrazioni locali, questa bozza di piano ha già prodotto almeno una contrapposizione tra Sindaci e Regione. Infatti i Sindaci di Cavazzo Carnico, Bordano e Trasaghis hanno inviato una lettera al presidente, al Vicepresidente della regione ed ai gruppi Consiliari regionali in cui comunicano la loro assoluta contrarietà al progetto di realizzare una condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo ed il sistema derivatorio Ledra-Tagliamento, progetto che il Piano suggerisce tra le misure specifiche per il fiume Tagliamento a valle di Ospedaletto. Si chiede quindi che il piano riconosca esplicitamente anche il ruolo delle amministrazioni locali, e dei sindaci in particolare, su ogni decisione ed intervento in materia di utilizzo e di gestione delle acque superficiali e sotterranee. (Comune di Artegna)</p>	<p>(ovvero il rapporto preliminare di VAS), nel 2009, non c'erano le parti del documento a cui l'osservazione fa riferimento. Ai sensi della legge regionale 1/2006, articolo 34, è poi stato consultato il CAL, luogo dove avviene il coinvolgimento dei sindaci in maniera privilegiata, ossia prima di qualsiasi consultazione pubblica. Successivamente, durante la fase delle consultazioni prevista dalla normativa di VAS, tutti i sindaci potranno partecipare esprimendo ulteriori pareri e formulando osservazioni sul Piano adottato e sul rapporto ambientale (PIAN)</p>	<p>prevista dalla normativa di VAS tutti i sindaci potranno partecipare esprimendo ulteriori pareri e formulando osservazioni sul Piano adottato e sul rapporto ambientale.</p> <p>Tale richiesta non può essere accolta all'interno del Piano ma nelle sedi destinate alle consultazioni.</p>	
55	<p>In esito alla risposta fornita, il Comune di Montereale specifica che la richiesta del comune di Artegna non concerne la fase di predisposizione dell'atto, ma la partecipazione degli enti locali alla fase di applicazione, gestione e controllo dei contenuti, ove si richiede appunto la</p>	<p>La scelta di far partecipare i Comuni all'attuazione del Piano - cioè successivamente all'approvazione - non attiene alla procedura di VAS (PIAN). Nel Piano sono stati eliminati tutti i riferimenti alle leggi perché il Piano non è un atto legislativo pertanto non può abrogare</p>	<p>Il Piano non è un atto legislativo pertanto non è possibile attribuire compiti ai Comuni: per farlo è necessaria una legge.</p> <p>Tale richiesta non può essere accolta all'interno del Piano ma</p>	

	<p>presenza dei territori. Si tratta, in definitiva, di una richiesta politica di coinvolgimento delle amministrazioni nella gestione.</p>	<p>norme. Per lo stesso motivo con il Piano non è possibile attribuire compiti ai Comuni: per farlo è necessaria una legge (CACCIAGUERRA)</p>	<p>devono essere fatte delle specifiche proposte di legge.</p>	
56	<p>Il piano purtroppo avrà un lungo iter di approvazione stimato dai responsabili dello stesso in circa 29-32 mesi e quindi alla sua approvazione, dovrà immediatamente seguire una nuova fase di raccolta dei dati dal momento che i trends ambientali si costruiscono con dati riverificati ogni 3-5 anni, manca dei principali aspetti gestionali (chi fa cosa), di un programma generale di priorità da affrontare (quando) e delle risorse necessarie. Senza tali aspetti si teme che gli studi contenuti nel piano restino tali e non trovino applicazione, in specie nei casi ove il piano ritenga di intervenire urgentemente per affrontare situazioni non rinviabili. Si suggerisce pertanto che il piano sia integrato con un capitolo dedicato ai concetti gestionali, alle responsabilità dei vari Enti, alle priorità e alle risorse economiche necessarie per affrontarle (Comune di Artegna)</p>		<p>Il piano non può assegnare competenze.</p>	
57	<p>Si chiede se con l'utilizzo del termine "progressivamente" si sottenda o meno a delle precise tempistiche e quindi se vi sia un cronoprogramma cui fare riferimento o se sia un tempo "italiano". Questo anche alla luce del fatto che le province, o chi per loro, dovranno fornire prescrizioni che attengano al "progressivamente" oppure si debba lasciare l'attuazione alle risorse economiche. Poiché molte volte le</p>	<p>Per quanto riguarda l'utilizzo del termine "progressivamente" in relazione all'adeguamento della rete fognaria si specifica che l'adeguamento e la separazione delle reti fognarie è previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 che è ancora in vigore. Nel Piano è stato ripreso perché spesso questo decreto viene dimenticato. L'articolo sulla separazione delle reti è un articolo di principio che dà degli</p>	<p>Per progressivamente si intende compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'Ambito (in tal senso si prevede di modificare la norma) e compatibilmente con le priorità previste dall'art. 10</p>	

	<p>prescrizioni che le province danno poi si scontrano con i cronoprogrammi dei gestori che sono soggetti alle risorse economiche che l'ATO destina loro attraverso i Piani e ciò genera un circolo vizioso. Il punto andrebbe perciò maggiormente chiarito (Provincia di Udine).</p>	<p>indirizzi di priorità e non dei tempi in quanto ci si rende perfettamente conto che separare le reti in una realtà costituita al 90% da reti fognarie miste significa un tempo di attuazione di 50-100 anni. Questo perché bisogna adeguare non solo le reti esterne ma anche le reti nelle proprietà private, quindi sarà una attività che viene svolta lentamente nel tempo, con la ristrutturazione degli edifici. Il progressivamente ha quindi il senso di indicare l'indirizzo da prendere e il fatto che non bisogna proseguire con le reti miste.</p>		
	<p>PROFILO NORMATIVO</p>			
58	<p>Nel Piano manca inoltre l'elenco delle norme regionali che vengono abrogate (Provincia di Udine).</p> <p>ABROGAZIONI Preso atto che il PTA non è un atto legislativo e che pertanto non può abrogare norme, al fine di rendere la normativa vigente più omogenea e chiara possibile, si ritiene necessario che disposizioni in materia di scarichi contenute nelle leggi regionali vengano completamente assorbite dal Piano (L.R. 13/2002, L.R. 16/2008(Nota della Provincia di Udine)</p>	<p>Nel Piano sono stati eliminati tutti i riferimenti alla abrogazione di leggi regionali perché il Piano non è un atto legislativo pertanto non può abrogare norme. Per lo stesso motivo non è possibile attribuire compiti con il Piano, né disciplinare le sanzioni: per farlo è necessaria una legge. Una legge ad hoc verrà infatti predisposta in concomitanza con l'approvazione del Piano stesso (CACCIAGUERRA)</p>	<p>L'analisi delle norme da abrogare/modificare è fatta extra piano. il Piano non è un atto legislativo pertanto non può abrogare/assorbire norme di legge. Tale esigenza viene demandata alla specifica norma di legge che accompagnerà l'adozione del Piano.</p>	
59	<p>Risulta molto importante che la normativa regionale esistente che riguarda norme di tutela delle acque venga ricompresa nelle norme di piano o in una specifica norma aggiornata, tenendo in considerazione che alcuni riferimenti normativi regionali sono validi "fino all'adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 44 del</p>		<p>Si prende atto di quanto richiesto. Tale esigenza viene demandata alla specifica norma di legge che accompagnerà l'adozione del Piano.</p>	

	D.Lgs. 152/06". (ad es. l'art. 14 della L.R. 25/05 sulla definizione regionale di agglomerato: in assenza di specifiche previsioni, tale articolo decadrà con l'adozione del PTA e non potranno più essere autorizzati molti scarichi che a suo tempo sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 25/05). (Nota provincia di Pordenone)			
	RAPPORTO CON PIANI D'AMBITO			
60	<p>Si ritiene opportuno che vengano chiarite le relazioni tra il Piano in oggetto ed il Piano d'Ambito predisposto dall'Autorità d'Ambito Ottimale Orientale Triestino, approvato con deliberazione n. 42 dd. 7/09/2009 ed aggiornato con deliberazione n. 58 dd. 22/06/2010, e non considerato nel Rapporto Ambientale VAS. In particolare gli aspetti che maggiormente rilevano riguardano la corretta individuazione degli agglomerati che nel piano tutela acque e nei piani d'ambito non sempre sono stati individuati con criteri omogenei tant'è che non si rileva coincidenza fra gli agglomerati descritti nel vigente Piano d'ambito O.T. e la previsione contenuta nel proposto Piano Regionale;</p> <p>la relazione fra le opere previste dai piani d'ambito e le opere, e le tempistiche relative, previste nel piano regionale. (Nota provincia di Trieste)</p>		<p>Nell' ambito del rapporto ambientale verrà presentato un paragrafo di approfondimento sui piani d'ambito, collegandosi anche alle valutazioni sviluppate nel documento di analisi economica (paragrafi 3.1.2 e 5.1.2). L'individuazione degli agglomerati riportata nel PTA è stata effettuata con le regole indicate nella parte conoscitiva, che approssimano le regole indicate nella guida citata al punto 3.7.5 degli "Indirizzi di piano", tenendo in considerazione che la perimetrazione definitiva sarà attuata dalle AATO.</p> <p>Tale previsione è già contenuta nello schema di DDL di modifica della LR 13/2005, portato all'attenzione del CAL.</p> <p>Il piano d'ambito deve adeguarsi alle misure del PTA, compatibilmente con la sostenibilità economico</p>	<p>Il 29.06.2011 è stata fatta una riunione con Arpa, Provincie, AATO per la definizione degli agglomerati.</p> <p>A seguito dell'illustrazione di quanto svolto in data 03.08.2011 sono state fornite alle AATO tutte le informazioni tecniche di dettaglio per procedere alla revisione degli agglomerati.</p>

61	<p>In particolare per ciò che concerne gli agglomerati, al paragrafo 3.7.5 Individuazione degli agglomerati e misure per il collettamento delle acque reflue urbane – Agglomerati a pag. 100 dell'Allegato 3 Indirizzi di piano si riporta che: <i>“Una prima individuazione degli agglomerati, delimitati secondo gli indirizzi della guida fornita dall’Unione Europea agli stati membri “Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)” – Bruxelles, 16 gennaio 2007, è contenuta nell’analisi conoscitiva del presente Piano, in cui sono descritte anche le metodologie utilizzate. Una individuazione più precisa dei confini degli agglomerati e delle loro caratteristiche in termini di carico generato non potrà che essere svolta in futuro dagli Enti competenti più vicini al territorio, sulla base della densità abitativa, tenuto conto della fattibilità tecnico” – economica di realizzazione del collettamento delle acque reflue anche in rapporto alle disponibilità finanziarie reperibili e ai benefici ambientali conseguibili. Si ritiene opportuno che si giunga ad una individuazione omogenea degli agglomerati per consentire agli Enti competenti una corretta applicazione delle norme previste dal Piano. Pertanto il piano deve prevedere che gli enti competenti siano solo gli A.A.T.O. o i loro successori, e fissare esattamente i criteri cui gli stessi si debbano attenere per la perimetrazione</i></p>		finanziaria. Vedi sopra	
----	--	--	----------------------------	--

	degli agglomerati. (Nota provincia di Trieste)			
	OSSERVAZIONI ULTERIORI CONTENUTE IN NOTE			
62	Si condivide l'introduzione dell'area omogenea "zona carsica delle Province di Gorizia e Trieste" di cui all'art. 8, comma 1 lettera e), e, viste "le peculiari caratteristiche idrogeologiche e di vulnerabilità degli acquiferi" della zona, si ritiene opportuno che venga approfondita l'analisi conoscitiva relativamente allo stato delle acque sotterranee nella Provincia di Trieste (Nota provincia Trieste)	<p>Dal paragrafo 2.2.5 dell'Analisi conoscitiva, a pag. 78, si riporta: <i>"Un approfondimento particolare va fatto per il Carso classico isontino e triestino (M28). Il corpo idrico identificato nell'ambito del Carso classico è sviluppato sulla base del tipico sistema di circolazione per condotte e fessure, con acque di infiltrazione meteorica che non trovano particolari ostacoli durante la loro percolazione verso il livello di base. Ben sviluppato nel sistema carsico è il corso del fiume Timavo, che dopo uno sviluppo di vari chilometri in superficie in territorio sloveno a partire dalle sorgenti site alle pendici del monte Nevoso, si inabissa nella zona di San Canziano, ove nelle grotte omonime prende inizio il suo corso sotterraneo, che verrà ritrovato solo in due grotte del carso triestino (Abisso di Trebiciano e Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko) e che lo porterà a sfociare nella zona di San Giovanni di Duino. Il fatto che il suo sviluppo sia sotterraneo non lo pone al riparo da potenziali fenomeni d'inquinamento, sia nella parte superficiale slovena che in tutto il tratto sotterraneo, stante la bassissima capacità di autodepurazione del sistema carsico."</i></p> <p>Il corpo idrico sotterraneo M28 viene monitorato qualitativamente in tre punti ritenuti significativi, in accordo con ARPA-FVG, ovvero all'Antro delle Sorgenti a Bagnoli della Rosandra, a Sablici-Moschenizze ed alla sorgente Sardos-Randaccio (Duino-Aurisina).</p>	Il lavoro di riconoscimento di tutti i corpi idrici sotterranei ha avuto come supporto indispensabile la vasta bibliografia scientifica inerente l'idrogeologia regionale, in particolar modo per l'area del Carso Classico, così peculiare per le sue caratteristiche.	

		Si segnala peraltro che il lavoro di riconoscimento di tutti i corpi idrici sotterranei ha avuto come supporto indispensabile la vasta bibliografia scientifica inerente l'idrogeologia regionale, in particolar modo per l'area del Carso Classico, così peculiare per le sue caratteristiche.		
63	<p>Stante l'assunzione dello specchio acque portuali di Trieste come un elemento di pressione e non come corpo idrico recettore, contenuta nel piano, si ritiene utile chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quale sia il regime di autorizzazione per gli scarichi recapitanti in tali ambiti; - quali siano i parametri di qualità delle acque portuali; - se l'interfaccia acque portuali con il mare, quale corpo recettore, debba considerarsi uno scarico e come tale debba essere autorizzato. (Nota provincia di Trieste) 		<p>Sebbene convenzionalmente il d. lgs 152/06 identifichi le acque di porto come "sorgenti di inquinamento" si ritiene che non si possa prescindere dal fatto che comunque gli scarichi che vi gravitano siano effettuati in acque superficiali da cui ne consegue il regime autorizzatorio vigente.</p> <p>Non pare che l'interfaccia acque portuali – acque marino costiere possa rientrare nella definizione di scarico di cui all'art. 74 del dlgs 152/06.</p>	
64	<p>Va inserito apposito paragrafo riguardante gli effetti sul golfo dell'afflusso di una falda contaminata (per definizione) da 9 anni proveniente dal S.I.N. ed in particolare va definito il modello in base al quale si possa determinare se vi sono miglioramenti o peggioramenti dello stato ambientale. (Nota provincia di Trieste)</p>	<p>L'area del S.I.N. di Trieste nonché le acque sotterranee ivi presenti sono da anni sotto continuo monitoraggio, anche nell'ambito dei vari progetti di bonifica, e continuerà certamente nei prossimi anni. Ma la sua situazione si riconduce a un monitoraggio di un sito inquinato (o potenzialmente inquinante, simile a un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee attorno ad una discarica). Peraltro l'area del S.I.N. si configura quale pressione presente all'interno del corpo idrico sotterraneo P25 - Zone</p>	<p>L'area del S.I.N. di Trieste nonché le acque sotterranee ivi presenti sono da anni sotto continuo monitoraggio.</p> <p>Peraltro i risultati dei monitoraggi sulle acque marino-costiere identificano tutti i corpi idrici in stato buono o elevato</p>	

		<p>alluvionali triestine e terreni di riporto antropico, bonifica idraulica ed imbonimento: caratterizzate dalla presenza di un cuneo salino che si configura come fondo naturale (Paragrafo 2.2.4 dell'Analisi conoscitiva, pag.73) che è stato valutato "non significativo", in accordo con ARPA-FVG, in quanto per la maggior parte formato da apporti terrigeni e materiali di bonifica riportati negli ultimi due secoli.</p> <p>Tale corpo idrico viene censito solamente ai fini del raggiungimento/mantenimento dello stato di buono dei corpi idrici eventualmente influenti, ovvero dei corpi idrici confinanti con i quali vi possono essere naturali interscambi (Paragrafo 11.5.1 dell'Analisi conoscitiva, pag.568).</p> <p>Peraltro lo stato ambientale nel corpo idrico marino confinante viene valutato mediante l'apposito programma di monitoraggio effettuato da ARPA-FVG.</p>		
65	<p>Il sistema fognario di Monfalcone di tipo misto è stato oggetto recentemente di numerosi interventi di adeguamento realizzati dalla soc. Irisacqua srl, che hanno conseguentemente portato al collegamento della città quasi interamente al depuratore di Staranzano. Solo la zona di Marina Julia e le aree industriali Lisert e Brancolo acquisite dal Consorzio Industriale sono state realizzate di tipo separato. In data 4 settembre 2006 è stata approvata dall'Assemblea dell'Ambito la "Convenzione/ Contratto tra AATO "Orientale Goriziano" ed Irisacqua srl ai</p>		<p>Il problema delle attività regolate e non regolate (cioè coperte dalla tariffa o remunerate extra tariffa) è all'esame della AEEG che ha il compito di formulare la revisione del c.d. metodo tariffario normalizzato.</p> <p>http://www.autorita.energia.it/it/operatori/consultazione_settore_anno-idr_2012.htm</p>	

	<p>quali vi ha aderito anche il Comune di Monfalcone. A seguito dell'operatività della gestione sono emerse alcune difficoltà interpretative. In proposito si rileva che a fronte del passaggio di competenze previsto dalla legge regionale nell'ambito della nozione di ciclo idrico integrato, non viene ricompreso lo sviluppo, la gestione delle fognature bianche (acque meteoriche) in quanto attività non regolata all'interno della tariffa. Il fatto che dette fognature bianche permangano in capo al Comune, anche in quanto pianificabili e riassumibili in un progetto generale delle fognature, anche in quanto comporta che l'Ente debba intervenire nelle opere di nuova realizzazione e/o di manutenzione affiancando e sovrapponendosi all'opera del gestore delle fognature nere. Si ritiene che tale soluzione non sia la migliore e che sia invece di competenza di un unico interlocutore, ovvero dell'AATO intervenire, anche alla luce delle nuove normative in corso di approvazione. (art. 12 piano regionale di tutela delle acque all. alla Del. N. 588 dd13/04/2012). Si rileva dunque l'opportunità, che l'intero sistema fognario venga gestito in maniera globale da un unico gestore, in capo al quale possa essere ricondotta in maniera univoca la responsabilità della gestione del servizio medesimo. (Nota Comune di Monfalcone)</p>			
66	Si segnala inoltre l'importanza di definire modelli maggiormente particolareggiati per		Arpa ha predisposto modelli di diffusione degli inquinanti con	

	<p>aree che seppur piccole risentono di notevoli influenze esogene all'area di controllo regionale, come ad esempio avviene per i litorali di Monfalcone e Staranzano e più genericamente nel golfo di Panzano. Più specificatamente si ritiene che debbano essere implementati gli obiettivi e le azioni volte alla tutela delle acque superficiali costiere che hanno già dimostrato di risentire, al fine della qualità delle acque di balneazione di effetti negativi rilevanti, ancorché episodici, imputabili a criticità extra regionali. Un tanto a maggior ragione se inquadrato nell'ottica del perseguimento, entro il 22/12/2015, dell'obiettivo di classificazione "Buono" per tutti i corpi idrici superficiali. (Nota Comune di Monfalcone)</p>		<p>l'esercizio degli scarichi nelle acque costiere regionali. Il problema dell'inquinamento transfrontaliero è noto ed è all'attenzione della commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia e del MATTM.</p>	
	<p>QUESTIONI DI CONTENUTO POLITICO-ISTITUZIONALE RIEPILOGATE DALLA COMMISSIONE</p>			
1	<p>Si ritiene necessario provvedere con celerità alla predisposizione delle specifiche norme di legge a cui i tecnici hanno fatto riferimento in Commissione, destinate ad accompagnare il Piano, affinché le stesse entrino in vigore quantomeno contemporaneamente al Piano stesso, al fine di rendere omogenea la materia. E' infatti necessario un aggiornamento della normativa regionale in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di sanzioni e di abrogazioni.</p>			
2	<p>Collegata ai contenuti delle menzionate nuove norme regionali di accompagnamento al Piano, è la richiesta di</p>			

	<p>introdurre nel Piano tutela acque una parte dedicata alla partecipazione degli enti locali alla fase di applicazione, gestione e controllo dei contenuti, fase in cui si reputa necessario il coinvolgimento del territorio. Poiché tali compiti gestionali non possono venire attribuiti ai comuni direttamente dal Piano, si chiede che le nuove norme provvedano a disciplinare anche tali competenze degli Enti locali. Si tratta, in definitiva, di una richiesta politica di coinvolgimento delle amministrazioni locali nella gestione.</p>			
3	<p>Alla luce del fatto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2008 <i>"dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonché i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le norme del Piano stesso. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con il Piano di tutela delle acque"</i>, norma che legittima un'azione delle Province più restrittiva sulle autorizzazioni, si chiede di valutare la predisposizione di una norma transitoria che provveda a disciplinare l'attività autorizzatoria e sanzionatoria posta in capo alle province, nel tempo immediatamente successivo all'entrata in vigore del progetto di piano, in relazione alle</p>			

	autorizzazioni in essere.			
4	<p>Si rappresenta l'opportunità di un coinvolgimento delle ATO in fase di predisposizione del Piano, sia in relazione al profilo del possibile utilizzo all'interno del Piano Acque delle analisi impiantistiche contenute nei Piani d'ambito qualora più dettagliate e aggiornate, che della necessità di un raccordo tra contenuti del Piano e coloro che si troveranno a gestire i servizi.</p> <p>Si chiede ad esempio che nel Piano venga riportata la migliore conoscenza dello stato di fatto dell'impiantistica regionale, poiché quella attualmente contenuta nel documento non risponde allo stato dell'arte.</p>			<p>Il 29.06.2011 è stata fatta una riunione con Arpa, Province, AATO per la definizione degli agglomerati.</p> <p>A seguito dell'illustrazione di quanto svolto in data 03.08.2011 sono state fornite alle AATO tutte le informazioni tecniche di dettaglio per procedere alla revisione degli agglomerati</p> <p>Al fine di completare l'analisi economica in ottobre 2011 alle AATO è stata fornita bozza delle norme</p>
5	<p>In relazione al previsto adeguamento degli impianti, si evidenzia la necessità di introdurre all'interno del documento un Piano di gestione il quale preveda che, entro un congruo termine individuabile ad esempio in due anni, vengano presentati i progetti per l'adeguamento degli impianti, con i relativi cronoprogrammi di attuazione.</p> <p>Un tanto, al fine dare un significato concreto e realistico ai contenuti del piano per evitare che essi si rivelino scarsamente realizzabili a causa dei tempi lunghi e degli</p>			<p>Il termine di adeguamento potrebbe essere portato a 4-5 anni</p>

	enormi investimenti economici che richiedono.			
6	<p>Si chiede inoltre che vengano effettuati maggiori approfondimenti e valutazioni circa i risvolti finanziari dei contenuti del Piano in quanto esso prevede sotto il profilo del miglioramento ambientale e della qualità, il recupero di un gap temporale di molti anni, con la previsione di interventi che, per la loro entità, non possono venire supportati esclusivamente attraverso l'aumento delle tariffe.</p> <p>Si evidenzia inoltre che, a seguito di una richiesta emersa durante la riunione con le province, gli uffici intendono apportare un'integrazione all'articolo 11 "obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, ovvero aggiungere la previsione che l'obbligo andrà ottemperato "compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria dei Piani d'ambito". Ciò farà sì che gli obblighi risultino direttamente collegati alla disponibilità o meno dei fondi e , inoltre, tale previsione non tutela l'ente provincia circa il rispetto degli obblighi sanzionatori che ad essa fanno capo.</p> <p>Si chiede pertanto che i contenuti del richiesto Piano di gestione, da tradursi eventualmente sotto forma in norme di legge, attengano anche, da un lato, alla tutela di un ente (il Comune) che non sia nelle condizioni di effettuare interventi per mancanza di fondi e dall'altro dell'ente (la Provincia) che è tenuto per legge a</p>			Si propone di consegnare al CAL l'intero documento sull'analisi economica

	comminare le sanzioni per l'inadempienza.			
--	---	--	--	--

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE